SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007.

Approvazione di n. 61 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

07A03092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Montotti Luigi, di titolo di estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Montotti Luigi, nato a Roma il 5 aprile 1978, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale belga di «Ir.» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea triennale in Ingegneria elettronica, conseguito presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 16 gennaio 2003 e del «Diploma Supplement Master of Science in Electrical Engineering» conseguito presso la «TU Delft» come attestato in data 16 agosto 2005;

Visto il certificato rilasciato dall'autorità competente olandese che chiarisce che il titolo di «Ir» di cui l'istante è in possesso, permette l'esercizio della professione di Ingegnere in Olanda;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 23 maggio 2006, del 9 marzo 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A, settore dell'informazione - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) sistemi di elaborazione;

2) fondamenti di automatica (scritti e orali);

3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di dodici mesi;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Montotti Luigi, nato a Roma il 5 aprile 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sezione A, settore dell'informazione - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Ricoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sezione A settore dell' informazione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale;

1) sistemi di elaborazione;

2) fondamenti di automatica (scritti e orali);

3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di dodici mesi o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di dodici mesi le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore dell'informazione;

e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

07A03164

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Arns Beatrix, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Arns Beatrix, nata a Siegen (Germania) il 23 ottobre 1968, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin» conseguito in Germania in data 5 febbraio 1993 ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali» sezione B e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Sozialarbeiterin» conseguito presso la «Fachhochschule Dortmund» di Dortmund (Germania) in data 18 dicembre 1991;

Considerato che la sig.ra Arns ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale - sezione B», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 28 settembre 2006, 14 dicembre 2006 e 25 gennaio 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella nota in atti datata 24 gennaio 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Arns Beatrix, nata a Siegen (Germania) il 23 ottobre 1968, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa qual titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

07A03300

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Del Ciampo Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Del Ciampo Francesco, nato il 3 ottobre 1961 a Sassinoro (Benevento - Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Certfied Public Accountant» conseguito negli Stati Uniti, come attestato dalla «University of the State of New York - The State Education Department - Division of Professional Licensing Services» che ha rilasciato la licenza n. 71174 in data 31 dicembre 1993, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico biennale «Associate in Business Administration» presso il «College of Westchester» di White Plains - New York in data 15 giugno 1986 ed il titolo accademico quadriennale «Bachelor of Science» nel maggio 1990 presso il «Merry College» di Dobbs Ferry — New York;

Preso atto che il sig. Del Ciampo è iscritto all'«American Institute of Certified Public Accountants» dal 31 gennaio 1994 e al «New York State Society of Certified Public Accountants» dal 21 aprile 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2006 e del 25 gennaio 2007;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Del Ciampo Francesco, nato il 3 ottobre 1961 a Sassinoro (Benevento - Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2 .

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto tributario;

2) diritto commerciale;

3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

07A03301

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Issa Nahla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante nonne di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legi-

slativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Issa Nahla, nata il 15 maggio 1959 a Il Cairo (Egitto), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avvocato» conseguito in Egitto rilasciato dall'«Ordine degli Avvocati» della Repubblica Araba d'Egitto cui la richiedente è iscritta dal 22 aprile 1982, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la sig.ra Issa è in possesso del titolo accademico quadriennale «Licence» in giurisprudenza conseguito presso l'«Università di Ain Shams» (Egitto) nella sessione di ottobre 1991 e rilasciato in data 17 gennaio 1982;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella nota in atti datata 14 dicembre 2006;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Issa Nahla, nata il 15 maggio 1959 a Il Cairo (Egitto), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Avvocato» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A03302

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto Giannelli Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'ap-

plicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Pinto Giannelli Valeria, nata il 22 dicembre 1974 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico» conseguito in Venezuela, come attestato dal «Colegio de Contadores Publicos del Distrito Federal» cui la richiedente risulta iscritta dal 21 marzo 1997, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad Catòlica Andrès Bello» di Caracas (Venezuela) il titolo accademico «Licenciado en Contaduria Publica» in data 25 ottobre 1996 ed il titolo accademico «Licenciado en Administraciòn de Empresas» in data 4 novembre 1998;

Preso atto che la sig.ra Pinto Giannelli ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 20 ottobre 1997 al 30 maggio 2003 presso la «Espineira, Sheldon y Asociados» di Caracas (Venezuela);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pinto Giannelli Valeria, nata il 22 dicembre 1974 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) diritto tributario;

3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

07A03303

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Petrucci Alexandre Saraiva Ribeiro Andrè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Petrucci Alexandre Saraiva Ribeiro Andrè, nato a Lisbona (Portogallo) il 7 aprile 1979, cittadino portoghese diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Assistente Social» conseguito in Portogallo ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciatura em Servico Social» conseguito presso l'«Istituto Superior de Servico Social de Lisboa» in data 30 luglio 2003 e rilasciato in data 24 ottobre 2003;

Preso atto che in base all'ordinamento locale in Portogallo il titolo accademico di cui è in possesso il richiedente è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di «assistente social», come risulta da dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Lisbona datata 6 settembre 2006;

Rilevato che non vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Considerata il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella nota in atti datata 24 gennaio 2007;

Decreta:

Al sig. Petrucci Alexandre Saraiva Ribeiro Andrè, nato a Lisbona (Portogallo) il 7 aprile 1979, cittadino portoghese, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

07A03304

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Martin Perez Patricia Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Martin Perez Patricia Sara, nata a Madrid (Spagna) il 12 settembre 1973, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi» sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologìa» conseguito presso l'«Universitad Nacional de Educaciòn a Distancia» in data 26 giugno 2001;

Ritenuto pertanto che — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «psicologa» in Spagna, come attestato dal «Ministerio de Educacòn y Ciencia» spagnolo in data 16 febbraio 2005 e 18 ottobre 2006;

Preso atto che la sig.ra Martin Perez ha documentato lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico presso il «Dipartimento della Salute Mentale» di Trieste dal 1998 al 1999 e dal 2000 al 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 dicembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che non sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Martin Perez Patricia Sara, nata a Madrid (Spagna) il 12 settembre 1973, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

07A03305

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Abdelmesih Nashaat, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Abdelmesih Nashaat, nato il 25 agosto 1968 a El Menia (Egitto), cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avvocato» rilasciato dall'«Ordine degli Avvocati» della Repubblica Araba d'Egitto cui il richiedente è iscritto dal 2 febbraio 1994, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Licence in Giurisprudenza» presso l'Università di Ein Shams (Egitto) nella sessione di ottobre 1991;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessano applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il sig. Abdelmesih possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 17 ottobre 2005 dalla questura di Milano a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Abdelmesih Nashaat, nato il 25 agosto 1968 a El Menia (Egitto), cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di «Avvocato» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A03306

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Senoner Philipp, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 13 dicembre 2005 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Diplom-Ingenieurin Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 15 novembre 2002 dal sig. Senoner Philipp, nato il 5 luglio 1978 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri - sezione A settore dell'informazione» senza l'applicazione di misure compensative mentre si rigettava l'istanza volta al riconoscimento del titolo professionale tedesco ai fini dell'iscrizione nell'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale»;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Senoner in data 23 febbraio 2006 ai fini dell'dell'iscrizione nell'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e la documentazione ad essa allegata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006 e del 21 novembre 2006;

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che, alla luce della documentazione allegata alla istanza di riesame, si rilevano comunque differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Senoner Philipp, nato il 5 luglio 1978 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) costruzione di macchine;

2) impianti termoidraulici;

3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A03307

DECRETO 2 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoruta Liliana Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1989 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Grigoruta Liliana Roxana, nata il 29 aprile 1962 a Baia Mare (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diploma de Inginer in profilul Chimie - Specializarea Tecnologia silicatior, si compusilor oxidici (Diploma di ingegnere - indirizzo chimica - specializzazione tecnologia dei silicati e composti ossidrici) conseguito in Romania presso l'«Institutul Politehnic Bucaresti» nella sessione di giugno 1986 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului» in data 3 marzo 1987, ai fini della iscrizione nell'albo dei chimici sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che da dichiarazioni dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest datate 17 luglio 2006 e 20 ottobre 2006 si è appreso che in Romania la professione di chimico nel settore sanitario è regolata dalla legge n. 460/2003 (entrata in vigore il 24 gennaio 2004), legge che prevede, ai fini dell'esercizio della professione di chimico nel settore sanitari in Romania, una «autorizzazione all'esercizio di libera pratica»;

Preso atto che la sig.ra Grigoruta ha presentato la domanda di riconoscimento antecedentemente alla entrata in vigore della legge medesima che pertanto, non le si applica;

Preso atto che dalle stesse dichiarazioni di valore della Ambasciata d'Italia a Bucarest risulta che non è prevista alcuna disciplina transitoria che la suddetta legge n. 460/2003 non ha applicazione retroattiva per cui il titolo accademico di cui è in possesso la sig.ra Grigoruta è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di chimico in Romania.

Considerato inoltre che la sig.ra Grigoruta possiede esperienza professionale maturata dal 1986 al 1993 presso due società della Romania, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Grigoruta Liliana Roxana, nata il 29 aprile 1962 a Baia Mare (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

07A03308

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2007.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.850 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2012, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riaper-

tura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 aprile 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il « prezzo di esclusione » viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il « prezzo di esclusione » sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro*-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 17 aprile 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per due giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03388

DECRETO 10 aprile 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.850 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005, 10 gennaio, 10 febbraio, 8 maggio e 10 luglio 2006, 8 gennaio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, fino all'importo massimo di nominali 2500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 gennaio 2006, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 12 ottobre 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2006, entro le ore 11 del giorno 13 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 gennaio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 75 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 gennaio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 10 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03389

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilieva Zmejkoska Milkica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la signora Ilieva Zmejkoska Milkica ha chiesto il riconoscimento del titotolo di «Visi radioloski tehnicar» conseguito in Macedonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comuntiario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legilsativo n. 319 del 1994, nella riunione del 27 novembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 3 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale in data 2 marzo 2007, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 marzo 2007 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Ilieva Zmejkoska Milkica è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel d.m. n. 764/1994;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Visi radioloski tehnicar» conseguito nell'anno 2002 presso l'Università «Sv,Kiril I Metodij» di Skopie - Facoltà di medicina (Macedonia) la sig.ra Ilieva Zmejkoska Milkica, nata a Kocani (Macedonia) l'11 marzo 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. La sig.ra Ilieva Zmejkoska Milkica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A03314

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2007.

Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i Consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il proprio decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il proprio decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il proprio decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.O.P.R.D.);

Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali con i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono stati autorizzati, in via sperimentale, n. 28 consorzi di tutela all'attività di controllo per le relative denominazioni di origine, in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il proprio decreto 4 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Considerato che a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, sull'azione di controllo svolta in via sperimentale dai predetti consorzi di tutela, sono emersi risultati positivi circa la tracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo, a garanzia della qualità dei relativi vini ed a tutela del consumatore;

Considerato che negli obiettivi di governo è prevista la revisione della legge n. 164/1992 anche per assicurare l'omogeneità del sistema dei controlli e di vigilanza su tutte le produzioni tipiche di qualità riconosciute a livello comunitario e nazionale definendo disposizioni per l'attività di controllo sulla produzione di tutti i V.Q.P.R.D. italiani lungo tutte le fasi del processo produttivo;

Considerato che, nelle more della revisione della citata legge n. 164/1992, è opportuno estendere il sistema di controllo a tutti i V.Q.P.R.D. italiani ed è, pertanto, necessario fissare le disposizioni per l'attività di controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. lungo tutte le fasi del processo produttivo;

Ritenuto inoltre che in base ai risultati conseguiti dalla predetta attività di controllo sperimentale si rende opportuno, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure cui sono sottoposti gli operatori e di ridurre i relativi costi, stabilire le disposizioni per attuare un utile coordinamento tecnico-amministrativo tra le vigenti disposizioni nazionali concernenti la gestione dei V.Q.P.R.D.;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli e della revisione della legge n. 164/1992 la produzione dei V.Q.P.R.D. è sottoposta ad un sistema di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Controllo delle produzioni dei V.Q.P.R.D.

1. Il controllo sulla produzione dei V.Q.P.R.D. è effettuato dai soggetti autorizzati di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti e nel rispetto degli obblighi di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.

2. L'attività di controllo è effettuata nel rispetto dello schema del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva.

Art. 3.

Soggetti idonei all'attività di controllo

1. I soggetti idonei a svolgere l'attività di controllo sono:

a) i Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992;

b) i soggetti di cui alla lettera *a)* possono svolgere l'attività di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l'incarico di vigilanza, qualora proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui all'art. 4, comma 1;

c) le associazioni di Consorzi di tutela — ciascuno in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* — riconosciute con apposito decreto ministeriale d'intesa con la competente regione;

d) gli enti pubblici;

e) gli organismi privati iscritti all'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999, possono essere autorizzati se proposti alla Regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera di cui alla lettera *b)*.

Art. 4.

Procedure per l'individuazione del soggetto da incaricare al controllo

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 2, la filiera vitivinicola regionale, effettivamente rappresentativa della DO interessata, presenta alla competente Regione documentata proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'attività di controllo per la singola DO. I criteri per la verifica della rappresentatività sono fissati con il decreto di cui all'art. 2, comma 2.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata effettuata la proposta, il soggetto da autorizzare è individuato dalla competente Regione, sentita la filiera di cui al comma 1.

Art. 5.

Adempimenti delle Regioni

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta o nel caso di cui all'art. 4, comma 2 la Regione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1, lettera A, individua il soggetto per la specifica denominazione di origine e lo propone al Ministero, dandone comunicazione al soggetto interessato.

2. Qualora il soggetto proposto dalla filiera di cui all'art. 4, comma 1, non sia in possesso dei requisiti di

cui all'allegato 1, lettera A, la Regione, sentita la filiera, individua un altro soggetto da autorizzare all'attività di controllo.

Art. 6.

Adempimenti del soggetto individuato dalla Regione

1. Entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 5, comma 1, il soggetto individuato per il controllo della specifica DO trasmette al Ministero ed alla Regione competente il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 7.

Procedimento di autorizzazione

1. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6, il Ministero, esaminati il piano dei controlli ed il prospetto tariffario, acquisito il parere della Regione, emana il decreto di autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità triennale ed è rinnovabile, con decreto del Ministero su proposta della Regione competente, previa valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto e dell'attività svolta.

3. Nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione o nel caso di violazione del piano dei controlli e del prospetto tariffario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata con decreto del Ministero, acquisito il parere della Regione interessata.

Art. 8.

Disposizioni di coordinamento

1. Nel caso in cui le zone di produzione di più denominazioni di origine siano in tutto o in parte sovrapposte e siano stati autorizzati al controllo soggetti diversi, i controlli ispettivi presso i singoli operatori possono essere eseguiti da un unico soggetto individuato dalla Regione, d'intesa con il Ministero, tra quelli autorizzati al controllo per le DO interessate.

2. Il soggetto che effettua i controlli di cui al comma 1, è tenuto a comunicare a tutti gli altri soggetti incaricati l'esito dell'attività di controllo per quanto di competenza.

Art. 9.

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori di tutte le fasi del processo produttivo di ciascuna DO sono tenuti a fornire la documentazione richiesta e consentire l'accesso in azienda ai soggetti incaricati del controllo.

2. Per i vini D.O.C., le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri previsti dai rispettivi disciplinari l'apposita fascetta identificativa, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva. Le caratteristiche di tale fascetta e le relative modalità di applicazione sono definite con il decreto di cui all'art. 2, comma 2.

3. In alternativa al sistema di cui al comma 2 è consentito l'utilizzo del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

4. La scelta tra i sistemi di cui ai comma 2 e 3 deve essere indicata nel piano dei controlli di cui all'art. 6.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, con il quale saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di applicazione dell'ologramma di Stato per tutte le produzioni a denominazione di origine registrata.

6. Per i vini a D.O.C.G. il rilascio delle fascette sostitutive del contrassegno di Stato è subordinato all'applicazione del sistema di controllo di cui al presente decreto.

Art. 10.

Vigilanza sui soggetti autorizzati all'attività di controllo

La vigilanza sui soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 e sull'attività di controllo svolta dai medesimi sono esercitate dal Ministero - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalle competenti regioni e province autonome, secondo le modalità fissate con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Gli esiti dell'attività di vigilanza sono comunicati al Dipartimento dello sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari per i provvedimenti di competenza ed alla Regione competente.

Art. 11.

Disciplina degli incarichi in atto e della procedura per l'esame delle istanze di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2006

1. I Consorzi incaricati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 sono autorizzati per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 7, comma 3.

2. L'istruttoria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto relativa alle istanze già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001.

3. I consorzi di cui ai commi 1 e 2 devono provvedere entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 2, all'adeguamento del piano dei controlli e del tariffario.

Art. 12.

Disposizioni particolari e abrogazione di precedenti decreti

1. Per le DO riconosciute dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro un anno dal riconoscimento delle relative DO.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti richiamati nelle premesse:

decreto ministeriale 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

decreto ministeriale 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2003.

3. Il decreto ministeriale 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, è abrogato dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO 1

A - REQUISITI DEI SOGGETTI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

La richiesta è sottoscritta, con firma autenticata, dal legale rappresentante del soggetto stesso e corredata da:

1) documentazione che illustra il suo stato giuridico;

2) copia del verbale dell'organismo statutario competente, che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento di attività di controllo;

3) per i Consorzi di tutela di cui al punto *a)* dell'art. 3 del presente decreto, attestazione di rappresentatività della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata rivendicata a D.O.C. o D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente alla presentazione dell'istanza medesima, qualora il controllo riguardi la DO tutelata;

4) indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con relativo organigramma, e illustrazione delle responsabilità e dei rapporti esistenti tra le diverse funzioni;

5) il personale responsabile del piano dei controlli dei soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno cinque anni; il restante personale addetto all'attività di controllo deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno tre anni;

6) indicazione dell'articolazione delle strutture operative a livello territoriale;

7) impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche, laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna prova, ed indicazione degli stessi;

8) atto d'impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare le ispezioni di vigilanza;

9) atto d'impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo;

10) atto d'impegno a comunicare all'autorità di vigilanza competente tutte le informazioni richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;

11) atto di impegno ad effettuare le attività autorizzate in condizioni di parità a tutti gli operatori che utilizzano la denominazione.

12) tenuta di una contabilità apposita e separata relativa alla gestione delle attività di controllo al fine di assicurare trasparenza sull'impiego delle risorse.

B - OBBLIGHI DEI SOGGETTI INCARICATI AL CONTROLLO

1. Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione della struttura di controllo e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

2. Comunicare agli enti preposti (come previsto dal piano dei controlli) gli esiti delle attività ed in particolare delle non conformità al fine di consentire agli stessi l'adozione delle misure e/o sanzioni previste dalla specifica normativa.

3. Tenere gli elenchi aggiornati degli operatori assoggettati al sistema di controllo.

4. Trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attività dei controlli svolti nell'anno precedente, contente almeno i seguenti dati per ogni tipologia di controllo svolta su ciascuna DO:

Categoria			Utilizzatori della DO	Sottoposti a controllo	Conformi	non conformità lievi	non conformità gravi
VITICOLTORI	Ha iscritti	n. aziende					
		q.li uva					
		% sul totle					
VINIFICATORI		n. aziende					
		Hl di vino					
		% sul totale					
IMBOTTIGLIATORI		n. aziende					
		n. bottiglie					
		% sul totale					

5. Consegnare al Ministero ed alle regioni, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo.

6. Avere procedure documentate per l'applicazione del piano dei controlli.

7. Avere procedure per l'accoglimento dei reclami.

8. Effettuare l'estrazione del campione, ove previsto, con metodo di estrazione casuale, e darne comunicazione alla competente regione e al Ministero. Detto campione può essere integrato con controlli mirati su indicazione delle strutture competenti in materia (Regione, ICQ, ecc.) secondo le indicazioni annualmente fornite da dette strutture.

9. Fornire al personale istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilità.

10. Mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione delle attività di controllo, per un periodo minimo di cinque anni.

07A03321

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 marzo 2007.

Riconoscimento, al prof. Andrea Cesare Mario Cano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Andrea Cesare Mario Cano, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo, n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in giurisprudenza, conseguita il 14 marzo 1984 presso l'Università degli studi di Sassari;

titolo di abilitazione all'insegnamento: certificato di abilitazione nella scuola media superiore per la disciplina diritto ed economia rilasciato il 28 giugno 2001 dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura - Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti di Locarno,

posseduto dal cittadino italiano Andrea Cesare Mario Cano, nato a Sassari il 25 luglio 1956, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso:

cl. 19/A - Discipline giuridiche ed economiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03280

DECRETO 30 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvia Cañas Gomez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Silvia Cañas Gomez, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 3 ottobre 2006 (prot. n. 8793) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 marzo 2007, prot. 1094, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto, dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología - Sección Filología Moderna - Especialidad: Filología Inglesa» rilasciato il 10 ottobre 1995 dalla Universidad Complutense de Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptiud Pedagogica» rilasciato il 26 febbraio 1996 dall'Istituto di scienze dell'educazione dell'Università Complutense di Madrid,

posseduto dalla sig.ra Cañas Gomez Silvia nata a Madrid il 15 maggio 1972, integrato dalle misure compensative di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese e spagnolo, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03276

DECRETO 4 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Justyna Mísíek, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la cir-

colare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Justyna Mísíek, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia, e l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Dyplom Magísterskie, kierunek: matematyka, spacjalizacja: zastosowania matematyki» (Diploma di laurea, indirizzo: matematica, specializzazione: applicazioni della matematica) conseguito il 27 giugno 2001 presso l'Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Matematyki i Informatyki di Tornuń (Polonia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: Matematyka, specjalność zastosowania matematyki «Diploma del Compimento di Corso di studi Pedagogici - diploma di abilitazione all'insegnamento di matematica conseguito il 27 giugno 2001 presso l'Uniwerytet Mikolaja Kopernika, Studium Pedagogiczne di Toruń (Polonia),

posseduto dalla cittadina polacca Justyna Mísíek, nata a Grójec (Polonia) il 14 agosto 1978, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03277

DECRETO 4 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mónica Cid Castro, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Cid Castro Mónica, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,

rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 14 giugno 2006 (prot. n. 5736) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota-fax datata 12 marzo 2007, prot. 5257/Uff. 19, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Titulo de Diplomado en Profesorado de Educación General Basica (Especialidad de Ciencias), rilasciato l'8 ottobre 1993 dalla Universitat de Barcelona (Spagna); posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Cid Castro Mónica, nata a El Masnou (Spagna) il 26 aprile 1971, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03278

DECRETO 4 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Annamária Viola, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Annamária Viola, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale atte-

stata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione superiore «Francia Nyelv És Irodalom Szakos Tanár» (insegnante di lingua e letteratura francese), conseguito il 26 giugno 1999 presso l'Università «Kossuth Lajos Tudományegyetem» Egyetem tér 1, Debrecen H - 4032 - Ungheria; (nome attuale: Università «Debreceni Egyetem», Egyetem tér 1, Debrecen H - 4032 Ungheria), posseduto dalla cittadina italiana/ungherese Annamária Viola, nata a Mezötúr (Ungheria) il 2 maggio 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di Francese nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03279

DECRETO 4 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Beatriz Real Soriano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Beatriz Real Soriano, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di laurea in «Licenciada en Filología Sección de Filología Anglogermanica» rilasciato il 22 settembre 1995 dalla Universitat de Valéncia (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso De Aptitud Pedagógica» conseguito presso l'Universitat de Valéncia nell'anno accademico 1996/1997,

posseduto dalla cittadina spagnola Real Soriano Beatriz, nata a Valencia (Spagna) il 22 luglio 1970, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera, inglese;

46/A - Lingue e civiltà straniere, inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 22 marzo 2007, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 10 alle 14, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 10 alle 14 nella giornata del 22 marzo 2007 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 339 del 23 marzo 2007 e della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 27 marzo 2007, prot. n. 1338, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 marzo 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A03322

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 27 marzo 2007 per la partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano non ha operato nel suddetto giorno per partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio con decreto del 26 marzo 2007, dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 1314/2.1.S. del 29 marzo 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A03293

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 27 marzo 2007 per la partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno per «assemblea del personale»; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio con decreto del 24 marzo 2007, dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 1292/2.1.S. del 28 marzo 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A03294

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 27 marzo 2007 per la partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione di tutto il personale ad assenblea sindacale; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio dandone comunicazione a questa direzione regionale con nonta n. 598/14/4 del 28 marzo 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A03295

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 27 marzo 2007 per la partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 599/14/4 del 28 marzo 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A03296

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 27 marzo 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa direzione regionale con nota n. UP-RM/0004802 del 22 marzo 2007 la chiusura al pubblico a causa di una assemblea del personale indetta dalle OO.SS. per la giornata del 27 marzo 2007.

La procura della Repubblica in merito, con nota del 27 marzo 2007, prot. n. 2690/07, ha espresso parere favorevole.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A03299

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 3 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere al 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure procedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Terni prot. n. 2572 del 30 marzo 2007 con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale mancato funzionamento, dipeso dalla partecipazione del personale allo sciopero del giorno 30 marzo 2007 proclamato dalle organizzazioni sindacali RdB e USI AIT, non ha consentito all'ufficio di compiere i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 3 aprile 2007 con nota protocollo n. 125/2007 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni per il giorno 30 marzo 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 3 aprile 2007

Il direttore regionale: CHIODINI

07A03309

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 marzo 2007.

Misure e raccomandazioni nei confronti della società Auditel in materia di rilevazione degli indici di ascolto. (Deliberazione n. 55/07/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 marzo 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante « Istituzione dell'Autorià per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, supplemento ordinario;

Visto il programma di lavoro, approvato dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;

Vista la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con la quale è stata approvata la convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualità dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi;

Vista l'indagine tecnica del servizio per le tecnologie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;

Visto l'Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera n. 85/06/CSP del 16 maggio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2006;

Vista la delibera n. 130/06/CSP recante misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2006;

Vista la delibera del Consiglio nazionale degli utenti n. 13 del 19 febbraio 2007, recante «Proposta del CNU per modifica del sistema di rilevazione degli ascolti»;

Considerato quanto segue:

1. Analisi della documentazione

1.1 Documentazione acquisita a seguito della delibera 130/06/CSP

1. La società Auditel, in ottemperanza dell'articolo 2 della delibera 130/06/CSP recante *"Misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione"*, ha trasmesso la seguente documentazione:

- I modelli A, B, C1 e C2, contenenti i dati anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e l'assetto proprietario;
- lo statuto, approvato in data 20 dicembre 2005;
- la nota informativa contenente le indicazioni relative alla metodologia di indagine riferita al ciclo di ricerca per l'anno 2006;
- il verbale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 settembre 2006, con il quale si dava esecuzione alla volontà espressa nell'assemblea dei soci di approvare le linee guida per la redazione di un nuovo testo dello statuto e per la successiva deliberazione di aumento di capitale sociale, da riservare all'ingresso di nuovi soci;
- il nuovo statuto in vigore dalla data del 15 dicembre 2006;
- il nuovo regolamento del Comitato tecnico e la nota informativa metodologica relativa al ciclo di ricerca dell'anno 2007.

1.2 Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati alla rilevazione degli indici di ascolto televisivi

A seguito dell'emanazione delle delibere n. 85/06/CSP e n. 130/06/CSP, alcuni soggetti interessati hanno presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi e/o di partecipazione al procedimento di verifica dell'osservanza, da parte Auditel, delle misure disposte dall'Autorità in materia di indici di ascolto. Sono elencati di seguito i soggetti intervenuti al procedimento, tra cui la stessa Auditel, attraverso memorie ed audizioni

Soggetto	Data
Auditel	Audizione e memoria
Jetix Europe Srl	Audizione e memoria
Sky	Audizione e memoria
Gruppo Sitcom	Audizione e memoria
Drssa Roberta Gisotti per nome e per conto del libero movimento dei cittadini "Tavolo Auditel"	Audizione e memoria
NBC Universal	Audizione e memoria
TP- Associazione Pubblicitari Professionisti	Audizione e memoria
Turner Broadcasting System	Audizione e memoria
Aeranti Corallo	Audizione e memoria
Fox International	Memoria

1.3 Le posizioni delle parti

A) Sky

Nell'audizione tenutasi il 5 dicembre 2006 ed analogamente nella memoria del 13 dicembre 2006, Sky ha sostenuto che Auditel non aveva ancora fatto significativi passi avanti rispetto ai problemi sollevati dall' Autorità nella sua delibera 85/06/CSP, sia in materia di qualità della rilevazione degli ascolti della televisione digitale, trasparenza della metodologia e del prodotto, sia per quanto riguarda il sistema di *governance* e l'autonomia del Comitato tecnico. Pertanto, Sky ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore intervento dell'Autorità per facilitare il processo di evoluzione dell'Auditel nel rilevare le nuove tecnologie digitali.

B) Jetix

Nell'audizione tenutasi il 5 dicembre 2006, la posizione di Jetix, già espressa nella memoria del 19 ottobre 2006, è risultata essere, in sintesi, la seguente. La società ha lamentato il pregiudizio (poi superato dalla pronuncia della Corte di Appello di Milano del 20 dicembre 2006, di cui *infra*) derivante dall'inibizione della pubblicazione dei dati Auditel ed ha auspicato:

- che con l'adozione del provvedimento finale dell'Autorità, si addivenga alla pubblicazione delle indagini sui diversi sistemi di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione operanti in Italia, compreso quello adottato da Auditel nell'ambito della Tv satellitare;
- che, a conclusione dell'indagine avviata nel 2005, l'Autorità renda note le finalità dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 1, comma 6, lettera b, n. 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- che l'Autorità renda note le finalità dell'accordo di collaborazione con l'Istat ed, infine, si esprima attraverso una chiara pronuncia valutativa sull'adeguatezza della *governance* e della metodologia di Auditel

C) Gruppo Sitcom

Nell'audizione tenutasi il 5 dicembre 2006 e nella memoria depositata, le società facenti capo a Sitcom hanno ribadito la posizione già espressa nel ricorso al Tribunale di Milano per l'adozione della misura cautelare al fine di ottenere l'inibitoria per la pubblicazione dei dati di ascolto delle emittenti satellitari in forma disaggregata. Le quattro società ricorrenti facenti capo al gruppo Sitcom avevano infatti rilevato un danno patrimoniale, in termini di valorizzazione sia della raccolta pubblicitaria sia delle licenze con la piattaforma Sky, derivante dalla totale assenza di indipendenza e trasparenza nell'attività di Auditel di rilevazione degli ascolti, e comunque dall'assenza di dati di ascolto univoci e inconfutabili, in forza del quale avevano richiesto al giudice l'inibitoria dei dati e l'adozione da parte di Auditel di un corretto metodo di rilevazione degli ascolti condiviso con tutte le società che gestiscono canali televisivi.

D) NBC Universal Global Networks Italia Srl

Nell'audizione tenutasi a Roma il 7 dicembre 2006 e nella memoria depositata, la società ha sollecitato un miglioramento dell'attuale sistema Auditel sostenendo, tuttavia, la necessità della pubblicazione dei dati di ascolto delle emittenti satellitari. I rappresentanti della NBC ritengono che il miglioramento del sistema di rilevazione debba passare, attraverso tre punti fondamentali:

- l'indipendenza dell'istituto dai principali attori del mercato televisivo;
- l'uniformazione delle metodologie di ricerca alle esperienze dei principali paesi europei che operano in un sistema multicanale;
- la garanzia della trasparenza nell'accesso dei dati, anche non elaborati.

E) TP- Associazione Pubblicitari Professionisti

Nell'audizione tenutasi a Roma il 26 gennaio 2007 e nella memoria depositata, l'associazione ha sottoposto all'Autorità l'opportunità di prevedere una normativa distinta per le rilevazioni che si basino da un lato sui modelli di governance ROS (*Research Company's Own Services*) e MOC (*Media Owners Committee*) e dall'altro sul JIC (*Join Industry Committee*). L'associazione ritiene infatti che la scelta di quest'ultimo modello presuppone un'intesa tra le componenti del mercato, in grado di generare un "monopolio" caratterizzato da sostanziale stabilità.
L'associazione ha inoltre sottoposto all'Autorità la necessità che l'indipendenza dei comitati tecnico-scientifici dei soggetti rilevatori sia favorita dalla competenza dei componenti e dall'adesione a norme deontologiche di comportamento.

F) Turner Broadcasting System

Nell'audizione tenutasi a Roma il 26 gennaio 2007 e nella memoria depositata, la società ha espresso una posizione di grande cautela nei riguardi dell'indagine Auditel.
Per quanto attiene alla *governance* la società ritiene che la presenza di una rappresentanza, nel CDA e nel comitato tecnico di Auditel, dei fornitori di contenuti indipendenti di canali tematici possa costituire un requisito di compartecipazione e trasparenza.
Per quanto riguarda la metodologia la società ha sottolineato che nei casi di rilevazione dei dati di ascolto di singoli canali satellitari, il dato può apparire influenzato dall'esiguità del campione con conseguenti problemi di rappresentatività statistica. La società ritiene pertanto che il rilascio dei dati di ascolto dei canali tematici basati su archi temporali più ampi rispetto a quelli giornalieri, potrebbe innalzare il livello di attendibilità statistica delle stime.
La Turner ha infine rappresentato l'esigenza di una maggiore trasparenza nella formazione e procedura di campionamento e nella manutenzione e gestione del *panel*, sottolineando la necessità di valutare la specificità delle problematiche derivanti dal *target* bambini.

G) D.ssa Roberta Gisotti in nome e per conto del libero movimento dei cittadini "Tavolo Auditel"

Nell'audizione del 20 dicembre 2006 e nella documentazione depositata, la d.ssa Gisotti ha elencato una serie di criticità che, a suo parere, caratterizzano il sistema di rilevazione degli indici di ascolto di Auditel. Le criticità rilevate investono, in sintesi, i criteri di formazione del campione, i meccanismi di rilevazione, l'assenza di garanzie di controllo nelle diverse fasi dell'indagine.
A parere del movimento, ulteriori criticità scaturiscono dalla successiva fase del trattamento dei dati in quanto l'uso dell'ascolto medio per minuto, come unico indicatore per la rilevazione, può rivelarsi estremamente limitante.
Il movimento, ritiene che il primo vero problema nell'analisi del fenomeno sia di carattere tassonomico, di definizione del concetto di ascolto e delle sue principali modalità che non consentono la differenziazione rispetto al semplice contatto personale.

H) Aeranti Corallo

L'associazione, con nota del 13 luglio 2006 e nel corso dell'audizione tenutasi il 15 gennaio 2007, ha manifestato l'interesse ad entrare a far parte della compagine societaria di Auditel Srl, in quanto rappresentante di un cospicuo numero di emittenti locali, per dare effettiva attuazione all'articolo 2, commi 1 e 2 dell'Atto di indirizzo.
A tal fine l'associazione ha comunicato di aver già formalizzato alla società Auditel la richiesta di acquisire una quota di partecipazione del capitale sociale e di disporre di propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e all'interno del Comitato Tecnico di Auditel, senza aver avuto ancora riscontro.

I) Fox International

Nell'istanza di partecipazione al procedimento relativo alla rilevazione degli indici di ascolto, la società ha messo in risalto alcuni aspetti di problematicità.
Per quanto riguarda la *governance* i rappresentanti di FOX ritengono che la rilevazione degli ascolti da parte di Auditel potrà essere pienamente credibile solo quando essa acquisirà reale e completa indipendenza dal controllo di qualsiasi operatore. Al fine di garantire ad Auditel uno stato di indipendenza e neutralità, FOX ritiene efficace la proposta secondo la quale solo un terzo dell'organo di amministrazione deve essere espressione degli operatori televisivi, mentre i restanti due terzi dovrebbero essere costituiti da personaggi di notoria indipendenza. Oltre che dalla modificazione delle regole di *governance* l'indipendenza di Auditel deve passare attraverso una concreta riforma del Comitato Tecnico che affranchi definitivamente tale organo dal vincolo di subalternità che lo lega al Consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene ai rilievi di carattere metodologico, consapevoli che alcuni fattori critici di Auditel sono in fase di superamento (ridefinizione delle variabili di panel control, sistema di ponderazione, tempistica e aggiornamento della ricerca di base, adozione di nuovi dispositivi per la rilevazione) i rappresentanti di FOX hanno sottolineato la presenza di altre, ulteriori criticità:

- non disponibilità della metodologia con cui viene costruita la ricerca di base e del tasso di rifiuto delle famiglie contattate.
- Non disponibilità dei dati grezzi, necessari agli operatori del mercato televisivo per operare le proprie scelte, in maniera consapevole.

L) Auditel

La società, nel confermare l'adozione di misure volte ad assicurare l'adeguamento alle direttive impartite dall'Autorità con l'Atto di indirizzo, sia in ordine alla *governance,* che per quanto attiene alla metodologia della ricerca, secondo quanto risulta anche dagli atti depositati in ottemperanza alle delibere dall'Autorità, ha fatto presente di aver provveduto ad un aggiornamento del proprio sistema in un quadro generale di costruttiva collaborazione che ha come finalità ultima quella di garantire un servizio coerente con il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla rilevazione degli indici di ascolto.

1.4 Le pronunce giudiziarie

Su ricorso di alcuni soggetti interessati il giudice civile si è pronunciato più volte sulla rilevazione degli indici di ascolto televisivi da parte di Auditel. Si sintetizzano le pronunce intervenute sull'argomento.
Con ordinanza del 19 aprile 2005, la Corte di Appello di Milano aveva imposto ad Auditel di astenersi dal pubblicare o diffondere i dati in forma disaggregata per singoli canali o emittenti, limitatamente alle trasmissioni Tv con tecnica satellitare, sino alla conclusione dell'indagine sulle metodologie degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, avviata dall'Autorità.
Con ordinanza del 17 luglio 2006, la Corte di Appello confermava la citata misura cautelare. In particolare, il giudice riteneva necessario attendere una chiara pronuncia valutativa dell'Autorità sulla corrispondenza del sistema di *governance* e di rilevamento dei dati ai principi espressi con l'Atto di indirizzo nel frattempo approvato con la delibera n. 85/06/CSP.
Con decisione del 24 ottobre 2006, la Corte di Appello di Milano rigettava l'ulteriore istanza cautelare proposta dal gruppo Sitcom con cui si chiedeva l'estensione dell'inibitoria alla rilevazione da parte di Auditel, di ogni dato relativo a tutte le emittenti televisive, che operassero con tecnica analogica, digitale oppure satellitare.
La misura inibitoria, pertanto, permaneva limitata alle emittenti satellitari e alla pubblicazione dei relativi dati di ascolto disaggregati per singolo canale.
Con ordinanza del 20 dicembre 2006, la Corte di Appello riteneva il venir meno delle ragioni giustificatrici della precedente misura inibitoria, disponendone la revoca. Nell'ordinanza si osserva che l'Autorità è l'unico soggetto abilitato, ai sensi dell'art.1, comma 6, lett. b, n. 11, della l. 249/97, a vigilare, *"sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini"*, con la specificazione che *"la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate, ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punita, ai sensi dell'articolo 476, primo comma del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie".*

1.5 La proposta del Consiglio Nazionale degli Utenti

Il Consiglio Nazionale degli Utenti con delibera n. 13 del 19 febbraio 2007 ha avanzato una proposta per la modifica del sistema di rilevazione degli ascolti, considerati, da sempre, di grande importanza, in quanto essi influenzano e spesso determinano la programmazione televisiva e radiofonica, incidendo su diritti ed interessi degli utenti.
In particolare il CNU ha rilevato la necessità di un forte presidio pubblico che vigili principalmente sull'osservanza da parte di tutte le società di rilevazione di protocolli metodologici di indagine, convalidati preventivamente a livello statistico, e sulla corretta divulgazione degli indici rilevati, in considerazione del fatto che gli indici di ascolto ricadono nella sfera pubblica soprattutto quando la loro rilevazione ed il loro uso incide su valori che è di interesse generale tutelare.
La riforma del sistema di rilevazione degli indici di ascolto deve, a parere del CNU, basarsi su tre punti fondamentali:
a) l'esistenza di un organismo di controllo pubblico dotato di ampi poteri che lo mettano in grado di garantire il rispetto delle regole di *governance*;
b) una struttura e composizione del campione utilizzato che rispecchi il reale grado di penetrazione delle varie piattaforme tecnologiche e riscontri, anche attraverso i dispositivi tecnologici (*meter*) impiegati nella ricerca, i reali dati d'ascolto per i diversi *target* di utenza;
c) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della società di tutti i diversi interessi dei soggetti che strutturano il mercato di riferimento e la presenza, nel comitato tecnico, di un rappresentante degli organi pubblici di controllo e degli utenti, onde facilitare il monitoraggio delle modalità di ricerca e dirette verifiche dell'indirizzo strategico della società nonché l'introduzione di elementi in grado di misurare anche la qualità dei programmi.

2. Valutazione delle misure adottate da AUDITEL in relazione ai criteri previsti dalla delibera n. 85/06/CSP

L'Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 85/06/CSP (di seguito "Atto di indirizzo") è stato emanato con gli obiettivi di:

- formulare appropriate indicazioni relative alla organizzazione delle società realizzatrici delle indagini, al fine di garantire più efficacemente i principi di correttezza, indipendenza e neutralità tecnologica;
- assicurare che la metodologia di rilevazione risponda a criteri universalistici di campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, affinché le misurazioni tengano conto del grado di penetrazione di ciascuna piattaforma televisiva e delle modalità di fruizione del prodotto televisivo.

A tal fine nell'Atto di indirizzo sono stati formulati sia i criteri di organizzazione dei soggetti che realizzano le indagini sugli indici di ascolto (art. 2), sia i criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto televisivo (art. 3). A fini di trasparenza ed anche per consentire all'Autorità l'esercizio dell'attività di vigilanza, le società che effettuano la rilevazione di indici di ascolto sono tenute a comunicare alla stessa Autorità le indicazioni minime ivi previste (art. 6).

2.1 Valutazione della conformità dello statuto di Auditel ai principi dettati dall'Atto di indirizzo

In aderenza all'Atto di indirizzo la società ha provveduto a modificare il proprio statuto, che è entrato in vigore dal 15 dicembre 2006.
Le novità inserite nel nuovo statuto consistono, in sintesi, nella previsione di criteri di parità di condizioni e di trattamento indipendentemente dalla partecipazione degli utilizzatori alla società, nell'ampliamento della rappresentatività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico a nuovi componenti indicati anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità, ed infine nella clausola che prevede che gli aumenti di capitale sociale possano essere riservati a terzi.

In particolare, all'articolo 2, punto 2, del nuovo statuto sono individuate le finalità dell'oggetto sociale: *"la società intende favorire l'utilizzo dei propri servizi da parte di tutte le emittenti televisive che operano in Italia, indipendentemente dalla loro diretta o indiretta partecipazione alla società e ciò a parità di condizioni e di trattamento; tale principio si applica anche alla diffusione dei dati sull'ascolto televisivo".*
L'ampliamento dell'oggetto sociale consente di estendere a tutte le emittenti il servizio fornito da Auditel, sia nell'ipotesi in cui essi partecipino direttamente al capitale sociale della società, sia che si tratti di soggetti esterni alla società ed è direttamente connesso con l'interesse generale sotteso alla rilevazione degli indici di ascolto, che deve avvenire, come prevede l'art. 1, comma....della legge 249/97 *"sulla base di criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati".*
Recependo il criterio stabilito nell'Atto di indirizzo di ampliamento della compagine societaria, l'articolo 5 dello statuto prevede che eventuali aumenti di capitale sociale possono essere riservati a terzi. Più precisamente: *"La facoltà di aumento di capitale riservato a terzi ha l'espressa finalità di poter ampliare la compagine sociale accogliendo, in particolare, soggetti che operano nel settore televisivo o pubblicitario, in quanto possano contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale nonché consentano di accrescere la rappresentatività della società".*
L'articolo 12 dello statuto prevede la possibilità dell'ampliamento del C.d.A., da 19 a 24 membri. La clausola è finalizzata a garantire la massima rappresentatività nella composizione degli organi di gestione dell'impresa, attraverso l'ampliamento dell'organo amministrativo, "*anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*".
L'articolo 19 prevede la possibilità di nominare un maggior numero di componenti nel comitato tecnico rispetto ai membri riservati ai soci, clausola che è finalizzata a consentire l'ampliamento della rappresentatività dell'organo tecnico anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità e offre maggiore garanzia dell'indipendenza gestionale e metodologica del comitato.
In data 27 febbraio 2007 l'Auditel ha approvato un nuovo regolamento del Comitato tecnico, che prevede, oltre al recepimento delle clausole statutarie relative alla composizione dell'organo tecnico, una esplicita indicazione circa lo svolgimento della propria attività in piena autonomia e nel rispetto della propria discrezionalità tecnica, esaminando tutti i problemi di natura tecnico-scientifica della rilevazione .

2.2 Valutazione del processo di adeguamento della metodologia di ricerca

Il nuovo ciclo di indagini di Auditel, avviato già dagli inizi del 2006 , si caratterizza per una netta separazione tra la ricerca di base e la fase di elaborazione dei dati.
La ricerca di base è condotta, attualmente, dalla società IPSOS attraverso la somministrazione di un apposito questionario a 30.000 casi annuali rispetto ai precedenti 20.000 , suddivisa in nove cicli su base annua (in precedenza la ricerca si svolgeva in due cicli su base annua). Tale fase dell'indagine adotta oggi una diversa modalità di intervista, *face to face* e con l'utilizzo del sistema CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*).
Per il campionamento sono utilizzate le liste elettorali in luogo degli elenchi telefonici precedentemente in uso.
La ricerca di base consente di ottenere informazioni relative alle dotazioni tecnologiche delle famiglie e alle caratteristiche socio-demografiche dei singoli componenti della stesse, tenendo conto del grado di penetrazione delle nuove piattaforme. Nella nota informativa sulla metodologica di Auditel si prevede che "*Le interviste effettuate avranno effetto immediato sulla rilevazione degli ascolti in quanto i nominativi delle famiglie intervistate entrano a far parte del Data Base per il reclutamento del campione*" .
L'Auditel, inoltre, è intervenuta sui criteri di controllo e ponderazione del campione (*panel control*) per tenere conto della penetrazione della piattaforma satellitare sia a livello familiare che individuale.

La gestione dei dispositivi per la rilevazione delle informazioni e le successive fasi di elaborazione e trattamento dei dati, restano di competenza della società AGB Italia.
Dalla documentazione pervenuta risulta che AGB, su indicazione di Auditel, ha avviato un aggiornamento dei sistemi di rilevazione utilizzati fin dal 2006.
Da gennaio 2006 è operativo un contratto per la fornitura di nuovi meter (UNITAM) il cui funzionamento è basato sulla tecnica di audio *matching* (riconoscimento delle tracce audio) e non più sul sistema di riconoscimento di codici PDC, rendendo quindi la rilevazione indipendente dai *broadcasters*.
L'installazione dei meter UNITAM presso le famiglie del campione è stata pianificata secondo la seguente tempistica:

Data pianificata	N° Famiglie
30 settembre 2006	750
31 dicembre 2006	1400
31 dicembre 2007	2200

Con riferimento alle diverse piattaforme televisive, sono utilizzati diversi sistemi e dispositivi:

Piattaforme	Dispositivo
Famiglie con sola Tv analogica	*Meter* tradizionali[1]
Famiglie con satellite (pay Tv SKY)	*Service information*[2]
Famiglie con digitale terrestre	*Audio matching*[3]
Famiglie *free to air* satellitari	Codici PDC[4]

Secondo la tempistica indicata dalla società, a partire dal 1° gennaio 2008 tutte le famiglie che dispongono di apparati per la ricezione dei canali digitali, saranno rilevate tramite tecnica di *audio matching*, indipendentemente da codici telematici utilizzati dalle emittenti, in ottemperanza a quanto indicato da questa Autorità nell'articolo 3, comma 3, dell'Atto di indirizzo.
L'art. 3, comma 1, dell'Atto di indirizzo prevede che la rilevazione degli indici di ascolto tenga conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme digitali e, a tal fine, il dimensionamento del *panel* deve rispecchiare il più fedelmente possibile il tasso di penetrazione delle nuove offerte digitali.
Sul punto l'Auditel ha fatto presente che il rispetto di tale parametro è assicurato in quanto la nuova ricerca di base consente di ottenere le informazioni relative alle dotazioni tecnologiche delle famiglie, in particolare per quanto attiene alla penetrazione delle nuove piattaforme, monitorando anche il numero di televisori posseduti e le caratteristiche socio-demografiche dei singoli componenti della famiglia.
Le innovazione introdotte nella fase della ricerca di base appaiono – allo stato – idonee a garantire una misurazione costantemente aggiornata del tasso di penetrazione delle nuove tecnologie.
La ricerca di base produce, infatti, ad ogni ciclo di interviste l'effettivo tasso di penetrazione, tenendo conto dell'aspetto diacronico, delle diverse modalità di fruizione del mezzo televisivo e il monitoraggio continuativo del tasso di penetrazione attraverso i nove cicli di interviste incide sia sulla ri-determinazione del campione, in particolare sulla sua corretta composizione, sia sulla misurazione degli ascolti.
L'art. 3, comma 2, dell'Atto di indirizzo, stabilisce, altresì, che i margini di errore delle stime di ascolto devono essere mantenuti a livelli statisticamente accettabili. In sede di audizione dei soggetti interessati è emersa l'esigenza di valutare la questione degli "errori campionari" della indagine Auditel per la stima degli ascolti relativi ai singoli canali satellitari.

[1] Basati sul metodo tradizionale di riconoscimento delle frequenze
[2] Informazioni di servizio attinte direttamente dai *decoder*
[3] Tecnica di rilevazione fondata sul riconoscimento delle tracce audio e non più sui codici PDC
[4] entro il 31 dicembre 2007 è pianificata la migrazione al sistema *audio matching*

Le stime dei canali satellitari, a causa del loro ascolto più parcellizzato, possono avere, infatti, un grado di variabilità (misurato attraverso il c.d. coefficiente di variazione) molto più elevato rispetto a quelle dei tradizionali canali terrestri analogici.
Sul punto si rileva che tale situazione non deriva da un difetto strutturale dell'impianto di rilevazione dell'indagine Auditel, ma è una caratteristica intrinseca alle rilevazioni campionarie. Infatti qualsiasi indagine campionaria è soggetta alla regola secondo la quale il coefficiente di variazione di una stima è inversamente proporzionale all'ampiezza della stima stessa. Ossia, stime di fenomeni che si osservano con frequenza bassa nella popolazione, hanno un coefficiente di variazione più elevato rispetto a stime con una frequenza elevata.
Nel caso delle emittenti satellitari, l'oggettiva "parcellizzazione" dei canali tematici, determina una maggiore variabilità del fenomeno. Per limitare questo rischio occorrerebbe aumentare il campione osservato, fino a disporre di numerosità campionarie così elevate da risultare difficilmente praticabili sia da un punto di vista operativo che dei costi dell'indagine.
Secondo un'analisi comparata sui sistemi di rilevazione dell'ascolto televisivo in Europa, condotta dall'Università Commerciale Luigi Bocconi, (acquisita agli atti nel corso dell'indagine) *"tutti i sistemi di rilevazione dell'ascolto monitorati in Europa si basano su analoghe metodologie di rilevazione, sia a livello di indagine conoscitiva di base, sia nella costruzione del panel;*[5]
Dall'analisi comparata sui panel di rilevazione dell'ascolto televisivo in Europa, emerge che la dimensione del panel di Auditel (5100 abitazioni dotate di meter e circa 14000 individui su una popolazione di riferimento per l'estrazione del panel di 55,199 milioni di individui) risulta essere seconda solo alla Germania (5640 abitazioni dotate di meter e circa 13.000 individui su una popolazione di riferimento per l'estrazione del panel di 73,420 milioni di individui) .[6]
Tuttavia, per ridurre la variabilità della misurazione dell'ascolto di piccole *audience*, il BARB[7], ad esempio, accorpa nell'analisi i *ratings* di ogni settimana.
Considerato quanto sopra, l'Autorità ritiene che risulti quanto meno necessario raccomandare ad Auditel di fornire agli utenti dei dati di ascolto dei canali satellitari (o di analoghe stime riferite a piccole *audience*) una informazione adeguata sull'"errore campionario" e sulla numerosità del campione sulla base del quale sono state elaborate le stime. Inoltre, appare opportuno che Auditel metta a disposizione dei soggetti interessati, su loro richiesta, oltre ai dati di ascolto quotidiani, i dati di ascolto accorpati sulla base di diverse periodicità .

3. Esercizio dell'attività di vigilanza

Il potere di vigilanza sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive, attribuito all'Autorità dalla legge 249/97, si sostanzia nella vigilanza sull'operato delle imprese che svolgono tali indagini, con particolare attenzione alla validità scientifica dei metodi di inferenza statistica utilizzati, alla neutralità tecnologica e alla veridicità dei dati diffusi. L'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce, infatti, che *"l'Autorità vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini*;".

[5] Analisi comparata sui sistemi di rilevazione dell'ascolto televisivo in Europa condotta da I-LAB (Centro di ricerca sull'Economia Digitale) dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi".
[6] In Inghilterra la dimensione del panel è di 5100 famiglie, per un totale di 11.500 individui, mentre in Francia è di 3150 abitazioni e in Spagna è pari a 3305.

[7] BARB (Broadcasters Audience Research Board) LTD è una società a responsabilità limitata responsabile nel Regno Unito dei servizi di ricerca dell'ascolto televisivo.

Le funzioni di cura e vigilanza che l'Autorità deve esercitare sulla rilevazione degli indici di ascolto riguardano interessi pubblici, considerati dal legislatore di tale rilievo da assimilare la loro manipolazione, effettuata con metodologie consapevolmente errate o mediante la utilizzazione di dati falsi, alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476, primo comma, cod. pen.).
Indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del rilevatore, a tali dati è attribuita fede privilegiata, in base alla constatazione che gli indici di ascolto possono essere destinati a rappresentare il fenomeno rilevato solo attraverso la garanzia dei caratteri di oggettività e veridicità.
La garanzia di tali requisiti è essenziale in quanto, come rilevato anche dal Consiglio Nazionale degli Utenti nella citata delibera del 13 febbraio 2007 "*Gli indici di ascolto ricadono nella sfera pubblica soprattutto quando la loro rilevazione ed il loro uso incide su valori che è di interesse generale tutelare*". Essi, infatti, intervengono sul mercato della raccolta pubblicitaria e, in ultima analisi, possono influire sull'articolazione pluralistica dei mezzi di comunicazione, quale elemento essenziale per la libertà di espressione e di informazione.
La legge 249/97 individua i caratteri essenziali della rilevazione dei dati, coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico: essi devono rispondere a criteri universalistici di campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati.
Al fine di soddisfare tale principio, l'Atto di indirizzo ha stabilito che la rilevazione degli indici di ascolto televisivi, in relazione alle recenti evoluzioni tecnologiche e del conseguente cambiamento delle abitudini del consumo televisivo, deve tenere conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo, per rispecchiare il più fedelmente possibile la struttura del mercato e dell'ascolto televisivo nel suo divenire.
L'Autorità, con l'approvazione del programma di lavoro finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie, ha ritenuto di dover strutturare il sistema di controllo sugli indici di ascolto attraverso un sistema di vigilanza continuativa, e non occasionale o caso per caso, sull'intera metodologia utilizzata.
Con delibera 372/05/CONS del 16 settembre 2005 è stata approvata la convenzione tra l'Autorità e l'Istat, finalizzata a disporre un metodo di controllo sulla rilevazione degli indici di ascolto. Con tale convenzione è stato affidato all'Istituto nazionale di statistica l'incarico di effettuare studi metodologici per la definizione e l'implementazione di alcuni strumenti utili alla realizzazione di un sistema integrato per la certificazione e il controllo della qualità delle indagini Auditel.
L'impegno dell'Istat consiste nella produzione di tre rapporti di carattere tecnico-metodologico per il calcolo degli errori di campionamento delle stime, per la definizione di un sistema di indicatori della qualità del processo produttivo e per il calcolo degli errori campionari e degli indicatori di qualità.
Con tali strumenti l'Autorità può svolgere verifiche cicliche della qualità – sotto il profilo statistico - delle indagini sull'ascolto televisivo.
L'Autorità, ai fini dell'esercizio della costante vigilanza sulla correttezza delle indagini di ascolto ed in considerazione del carattere di interesse generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell'attività in questione ritiene, altresì, opportuno indicare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Atto di indirizzo, due rappresentanti in seno al Comitato tecnico, alla cui designazione provvederà con separato atto.

4 Allargamento della compagine societaria di Auditel: definizione di criteri

4.1 L'*audience* ed il modello di partecipazione

Le imprese televisive operano sul mercato della raccolta pubblicitaria, direttamente ovvero attraverso società concessionarie, per vendere agli inserzionisti i propri spazi pubblicitari. Una delle variabili che concorrono alla collocazione di spazi pubblicitari sul mercato è costituita dall'*audience* conseguita dall'emittente attraverso la propria programmazione.

La rilevazione dei contatti dei mezzi di comunicazione nasce, pertanto, dalla necessità degli operatori e degli investitori di quantificare l'effettivo numero di consumatori raggiunti dai vari mezzi di comunicazione.
I dati dei contatti servono ogni giorno alle aziende intermediarie per valutare il ritorno dei loro investimenti e per effettuare l'analisi finalizzata all'ottimizzazione dell'investimento pubblicitario dei loro clienti.
L'intero sistema pubblicitario si basa sui servizi di misurazione di tali contatti (cd. *media measurement services*) i cui risultati incidono in modo "proporzionale" sulla valorizzazione delle inserzioni.
L'esistenza di dati univoci e condivisi da tutti gli operatori è, pertanto un requisito imprescindibile al funzionamento degli scambi, in modo da assicurare la convergenza di tutti gli interessi coinvolti dalla misurazione degli indici di ascolto.
Come ha sostenuto l'Autorità per la concorrenza ed il mercato nell'indagine conoscitiva sul mercato pubblicitario "*La rilevazione degli ascolti costituisce un elemento importante ai fini della determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra gli operatori. E' dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex-ante da tutti gli operatori e che venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e l'indipendenza della rilevazione*".[8]
In Italia, la società che svolge l'attività di rilevazione degli indici di ascolto televisivo si basa sul modello organizzativo, prevalentemente utilizzato a livello europeo, costruito sulla ripartizione del capitale azionario tra impresa televisiva pubblica, imprese televisive private ed investitori pubblicitari (c.d. formula del JIC- Joint Industry Committees). Il modello JIC presuppone un'intesa tra le componenti di mercato che sia in grado di garantire una sostanziale ed intrinseca stabilità, assicurando, in tal modo, un naturale equilibrio del sistema.

4.2 Attuale compagine di Auditel ed il mercato televisivo

Dall'esame della documentazione fornita da Auditel ai sensi della delibera n. 130/06/CSP, il capitale sociale risulta pari a € 300.000, ripartito secondo le seguenti quote percentuali:

UPA - UTENTI PUBBLICITA' ASSOCIATI	20,00
ASSAP SERVIZI SRL	11,5
UNICOM - UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI COMUNICAZIONE	1,5
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	33,00
MEDIASET SPA	6,45
R.T.I. SPA	20,22
TELECOM ITALIA MEDIA SPA	3,33
F.R.T. - FEDERAZIONE RADIO E TELEVISIONI	3,00
F.I.E.G. – FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI	1,00

Sin dalla costituzione di Auditel, RAI e Mediaset (gia Fininvest), detengono le quote di maggioranza della società (oggi rispettivamente 33% e 26,67%), mentre gli altri azionisti (Telecom, inserzionisti, agenzie e centri media), detengono, anche congiuntamente, quote di minoranza poste a garanzia dell'indipendenza della rilevazione.
Dal punto di vista del mercato, negli ultimi anni si è consolidato il ruolo di Sky Italia, gestore della piattaforma satellitare, come terzo operatore televisivo. Sky ha ormai superato i 4 milioni di abbonati, con un' audience complessiva che ha raggiunto il 7%.
Nella raccolta pubblicitaria televisiva del 2005 la quota dei primi due gruppi, Mediaset (57%) e RAI (27%), è stata pari, considerando anche la pubblicità locale, all'85% circa.

[8] Indagine conoscitiva n. 23 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, "Sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria" approvata con il provvedimento n. 13770 del 16 novembre 2004, pubblicato nel Bollettino n. 47/2004

Per quanto riguarda la vendita di contenuti televisivi a pagamento , invece, la sola Sky Italia deteneva il 95%. I ricavi di Sky da abbonamenti hanno raggiunto e superato, nel corso dell'ultimo anno, quelli di RAI derivati dal canone.
Complessivamente, nello stesso anno, la quota della presenza di RAI e Mediaset nel settore televisivo è stata pari, rispettivamente al 37% e al 33%, mentre Sky Italia ha raggiunto il 21% dei ricavi totali del settore.
Sulla base dell'analisi quantitativa delle quote di mercato, l'attuale assetto partecipativo di Auditel non può considerarsi effettivamente rappresentativo dell'intero settore televisivo, in quanto, tra l'altro, non comprende il maggiore operatore in grado di offrire contenuti sulle nuove piattaforme digitali.
Al riguardo, l'articolo 2 dell'Atto di indirizzo prevede la massima rappresentatività degli organi sociali anche in relazione alla progressiva affermazione delle nuove piattaforme digitali.
In considerazione delle quote di mercato attualmente detenute e dei livelli di *audience* raggiunti dalla piattaforma satellitare, l'Autorità al fine di garantire la sostanziale ed intrinseca stabilità del modello italiano di rilevazione auspica l'ingresso della componente satellitare del settore televisivo – già presente nel Comitato tecnico - anche nell'assetto partecipativo di Auditel.

4.3 Condizioni per l'ingresso di nuovi soggetti

Secondo i criteri fissati nell'Atto di indirizzo, e recepiti nello statuto di Auditel, l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria di Auditel ha la finalità di rappresentare le diverse componenti del mercato televisivo, per assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni.
Per consentire il raggiungimento di tali obiettivi, l'ingresso in Auditel di nuovi soci va perseguito nel rispetto di condizioni *eque trasparenti* e *non discriminatorie*. Tali condizioni possono essere soddisfatte attraverso opportuni strumenti di acquisizione delle quote sociali, anche nella forma di aumenti di capitale sociale attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, da formulare, a cura dell'Auditel, attraverso un'adeguata pubblicità, in estratto, da diffondersi sui principali quotidiani nazionali e sul sito dell'Autorità.
La pubblicazione dell'offerta di partecipazione dovrebbe contenere informazioni dettagliate ed esaustive circa i termini, i costi ed i tempi dell'operazione, già in concreto possibile per effetto delle modifiche che Auditel ha apportato al proprio Statuto.
Nell'interesse generale, tuttavia, dovrebbero essere preferite quelle ragionevoli richieste che garantiscano una effettiva rappresentatività dei nuovi soci rispetto alle categorie di appartenenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Considerato che con il presente provvedimento può dichiararsi concluso – allo stato - il procedimento di verifica del rispetto da parte della società Auditel delle disposizioni contenute nel proprio Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 85/06/CSP ;

Considerato che dall'istruttoria effettuata emerge che la società Auditel ha dato prova di un costante adeguamento metodologico della propria indagine sugli indici di ascolto agli indirizzi sinora impartiti;

Considerato che, sotto il profilo statistico, qualsiasi indagine campionaria è soggetta alla regola secondo la quale il coefficiente di variazione di una stima è inversamente proporzionale all'ampiezza della stima stessa, e che tale variabilità è riscontrabile nella rilevazione degli ascolti delle emittenti satellitari a causa del fenomeno della tematicità e della conseguente parcellizzazione dei canali;

Considerato che l'aumento della numerosità campionaria necessario per ridurre la variabilità delle stime di piccole *audience*, può non risultare in concreto praticabile dal punto di vista gestionale, organizzativo e finanziario ed è, pertanto necessario, nel caso di stima di un fenomeno con un elevato grado di variabilità, raccomandare ad Auditel di fornire agli utenti dei dati di ascolto dei canali satellitari (o di analoghe stime riferite a piccole *audience*) una informazione adeguata sull'"errore campionario" e sulla numerosità del campione sulla base del quale sono state elaborate le stime ed è, inoltre, opportuno che Auditel metta a disposizione dei soggetti interessi, su loro richiesta, oltre ai dati di ascolto quotidiani, i dati di ascolto accorpati sulla base di diverse periodicità .

Considerato che, con riferimento alla organizzazione della società, l' Auditel ha provveduto a conformare il proprio statuto ai criteri dettati con la delibera n. 85/06/CSP, prevedendo, in particolare "*il maggior numero di amministratori finalizzato a consentire l'eventuale ampliamento della rappresentatività dell'organo amministrativo della società anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell'Autorità* ", nonché criteri di parità di trattamento e di condizioni, nell'utilizzazione dei propri servizi, da parte di tutte le emittenti televisive che operano in Italia, indipendentemente dalla loro partecipazione alla società ed, infine, la previsione di aumenti di capitale sociale riservati a terzi;

Considerato che, ai fini dell'esercizio della costante vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e stante il carattere di interesse generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell'attività di rilevazione degli indici di ascolto, l'Autorità, ritiene opportuno indicare in sua rappresentanza due componenti in seno al Comitato tecnico della società Auditel, alla cui designazione provvederà con separato atto in esecuzione della presente delibera;

Considerato che, per consentire il raggiungimento dell'obiettivo della massima rappresentatività del settore televisivo, l'ingresso in Auditel di nuovi soci va perseguito nel rispetto di condizioni *eque trasparenti* e *non discriminatorie* e conformemente al raggiungimento dell'oggetto sociale, accogliendo, per quanto possibile, le ragionevoli richieste di accesso dei soggetti dotati di effettiva rappresentatività di tale settore.

Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.
Raccomandazioni metodologiche relative alla diffusione degli indici di ascolti nel caso di piccole audience

1. Al fine di soddisfare i criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto televisivo stabiliti dall'articolo 3 della delibera n. n. 85/06/CSP nel caso di diffusione di stime riferite a piccole *audience*, che comportino un elevato grado di variazione dei dati rilevati, la società Auditel è tenuta a:

a) fornire agli utenti dei dati di ascolto una informazione adeguata sull'"errore campionario" e sulla numerosità del campione sulla base del quale le stime sono state elaborate;

b) fornire, ove richiesto, i dati di ascolto anche in forma aggregata sulla base di periodicità diverse dal dato giornaliero.

Art. 2.
Rappresentanti dell'Autorità nel comitato tecnico

1. Al fine dell'esercizio della vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e considerato il carattere di interesse generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell'attività di rilevazione degli indici di ascolto l'Autorità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 19 dello statuto della società Auditel, provvederà, con separato atto, in esecuzione della presente delibera, alla designazione in sua rappresentanza di due componenti in seno al Comitato tecnico della società stessa.

Art. 3.
Criteri di accesso alla compagine societaria di Auditel

1. Al fine di assicurare l'effettivo accesso alla compagine societaria dei soggetti rappresentativi del mercato televisivo, la società Auditel attua condizioni eque trasparenti e non discriminatorie. In particolare, nel caso di offerta di quote del capitale sociale destinate a terzi la società assicura un'adeguata pubblicità delle relative condizioni, anche mediante pubblicazione, in estratto, contenente dettagliate ed esaustive indicazioni circa i termini, i costi ed i tempi dell'operazione sui principali quotidiani nazionali e sul sito dell'Autorità .
2. L'acquisizione delle quote di partecipazione avviene in conformità con il conseguimento e le finalità dell'oggetto sociale di Auditel, accogliendo, per quanto possibile, le ragionevoli richieste di accesso dei soggetti dotati di effettiva rappresentatività della propria categoria di appartenenza.

Art. 4.
Vigilanza

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di indici di ascolto e delle misure adottate con il presente provvedimento da parte della società Auditel, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2 .
2. L'Autorità si riserva di rivedere le misure adottate con il presente provvedimento anche all'esito della definizione dello studio metodologico sulla qualità dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi di cui alla convenzione stipulata con l'Istituto Nazionale di Statistica citata nelle premesse.

La presente delibera è notificata alla società Auditel ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile sul sito *web* della stessa Autorità.

Napoli, 22 marzo 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - SORTINO

07A03292

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Guardian».

Provvedimento n. 15 del 15 marzo 2007

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0103/001-003/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario: GUARDIAN.

Confezioni:

6 compresse da 30 mcg - A.I.C. n. 102568019;

6 compresse da 68 mcg - A.I.C. n. 102568021;

6 compresse da 136 mcg - A.I.C. n. 102568033.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia, via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - estensione periodo di validità prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti con la precedente validità possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

07A03312

Registrazione, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «ProMeris Spot-on».

Provvedimento n. 33 del 13 marzo 2007

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Forth Dodge Animal Health - Holland.

Rappresentante in Italia: Forth Dodge Animal Health S.p.a.

Specialità medicinale: ProMeris Spot-on.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/064/001 - 160 mg-Spot-on 0.80 ml - 1 blister 3 pipette - N.I.N. 103792014;

EU/2/06/064/002 - 160 mg-Spot-on 0.80 ml - 2 blister 3 pipette - N.I.N. 103792026;

EU/2/06/064/003 - 320 mg-Spot-on 1.60 ml - 1 blister 3 pipette - N.I.N. 103792038;

EU/2/06/064/004 - 320 mg-Spot-on 1.60 ml - 2 blister 3 pipette - N.I.N. 103792040.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 19 dicembre 2006 dalla Commissione europea (http://ec.europea.eu./enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A03313

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di taluni immobili nel comune di Roma

Con decreto n. 7247 in data 1º febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2007 al registro n. 1, foglio n. 203 è trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'area di demanio pubblico sita in comune di Roma in località Ponte Galeria, distinta nel N.C.T. del comune di Roma al foglio n. 750, con le seguenti particelle: 292, 293, 294, 295, 296, 297, 226, 227, per una consistenza totale di mq 6610, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano.

Con decreto n. 9028/7248 in data 1º febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2007 al registro n. 1, foglio n. 204 è trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'area di demanio pubblico sita in comune di Roma in località Ponte Galeria, distinta al N.C.T. del comune di Roma al foglio n. 748, con le seguenti particelle: 554, 575, 10, 154, 155, 156, 540, 551, 573, 576, per una consistenza totale di mq 15446, in ditta al Consorzio di bonifica di Porto e Maccarese, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano.

07A03310 - 07A03311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 11/06/AdD, adottata in data 20 dicembre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0004994/COM-L-71 del 30 marzo 2007, stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/06/AdD, adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 20 dicembre 2006, con la quale è stato modificato l'art. 2, comma 3, del regolamento di disciplina del regime previdenziale.

07A03315

Approvazione della delibera n. 10/06/AdD, adottata in data 20 dicembre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0004991/COM-L-70 del 30 marzo 2007, stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/06/AdD, adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 20 dicembre 2006, con la quale sono stati introdotti l'art. 20-*bis* e il comma 5 dell'art. 21 del regolamento di disciplina del regime previdenziale.

07A03316

Approvazione della delibera n. 216/06/Contr, adottata in data 6 dicembre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0004988/COM-L-69 del 30 marzo 2007, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 216/06/Contr., adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 6 dicembre 2006, intesa ad introdurre la obbligatorietà della comunicazione dei dati reddituali in modalità telematica.

07A03317

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gluscan»

Estratto determinazione n. 425 del 5 aprile 2007

Medicinale: GLUSCAN.

Titolare A.I.C.: Advanced Accelerator Applications (AAA), 20, Rue Diesel, 01 630 Saint Genis Pouilly (Francia).

Confezione: 600 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037149010/M (in base 10) 13FQBL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 600 MBq di fluorodesossiglucosio (^{18}F) alla data e all'ora di calibrazione.

L'emivita del fluoro - 18 è pari a 109,8 minuti di eimissione di radiazione positronica a energia massima di 634 KeV seguita da radiazioni di annichilazione fotonica di 511 KeV;

eccipienti: cloruro di sodio allo 0,9%, acqua per l'iniezione.

Produzione: Advanced Accelerator Applications (AAA), 20, Rue Diesel, 01 630 Saint Genis Pouilly (Francia).

Indicazioni terapeutiche: questa specialità è solo per uso diagnostico.

Il fuorodesossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'uso con la tomografia ad emissione di positroni (PET).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 600 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037149010/M (in base 10) 13FQBL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2.800 euro/0,6 per mbQ.

Sconto obbligatorio del 52% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03287

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator»

Estratto determinazione n. 426 del 5 aprile 2007

Medicinale: XARATOR.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Confezioni:

80 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005101/M (in base 10) 0ZH7KF (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005113/M (in base 10) 0ZH7KT (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005125/M (in base 10) 0ZH7L5 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005137/M (in base 10) 0ZH7LK (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005149/M (in base 10) 0ZH7LX (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005152/M (in base 10) 0ZH7M0 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PAIAL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005164/M (in base 10) 0ZH7MD (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005176/M (in base 10) 0ZH7MS (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PAIAL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005188/M (in base 10) 0ZH7N4 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005190/M (in base 10) 0ZH7N6 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005202/M (in base 10) 0ZH7NL (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005214/M (in base 10) 0ZH7NY (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 200 (10x20) compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005226/M (in base 10) 0ZH7PB (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 500 (10 x 50) compresse in blister PA/AL-PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005238/M (in base 10) 0ZH7Q5 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005240/M (in base 10) 0ZH7QK (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005253/M (in base 10) 0ZH7QX (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005265/M (in base 10) 0ZH7QK (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005277/M (in base 10) 0ZH7R9 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005289/M (in base 10) 0ZH7R9 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005291/M (in base 10) 0ZH7RC (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005303/M (in base 10) 0ZH7RR (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005315/M (in base 10) 0ZH7S3 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005327/M (in base 10) 0ZH7SH (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005339/M (in base 10) 0ZH7SV (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005341/M (in base 10) 0ZH7SX (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005354/M (in base 10) 0ZH7TB (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 200 (10×20) compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005366/M (in base 10) 0ZH7TQ (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 500 (10×50) compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005378/M (in base 10) 0ZH7U2 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 033005380/M (in base 10) 0ZH7U4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 80 mg di atorvastatina (come atorvastatina-calcio triidrato).

eccipienti: calcio carbonato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, polisorbato 80, iprolosa, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa, polietilenglicole, titanio diossido (E171), talco, simeticone, emulsionanti stearati, acido sorbico.

Produzione: Pfizer Pharmaceuticals LLC km 1,9 Road 689 BVega Baja PR 006893 (Portorico).

Confezionamento:

Godecke GmbH Mooswaldallee 1 79090 Friburgo (Germania);

Heinrich Mack Nachf GmbH & Co KG - Heinrich Mack Strasse 35, D-89257 Illertissen (Germania);

Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Controllo:

Godecke GmbH Mooswaldallee 1 79090 Friburgo (Germania);

Heinrich Mack Nachf GmbH & Co KG, Heinrich Mack Strasse 35, D-89257 Illertissen (Germania);

Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) S.s. 156 km 50.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia.

XARATOR è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apoliproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

XARATOR è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033005164/M (in base 10) 0ZH7MD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033005303/M (in base 10) 0ZH7RR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03288

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipitor»

Estratto determinazione n. 427 del 5 aprile 2007

Medicinale: LIPITOR.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Confezioni:

80 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008107/M (in base 10) 0ZHBHC (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008119/M (in base 10) 0ZHBHR (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008121/M (in base 10) 0ZHBHT (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008133/M (in base 10) 0ZHBJ5 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008145/M (in base 10) 0ZHBJK (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008158/M (in base 10) 0ZHBJY (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008160/M (in base 10) 0ZHBKO (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008172/M (in base 10) 0ZHBKD (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008184/M (in base 10) 0ZHBKS (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008196/M (in base 10) 0ZHBL4 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008208/M (in base 10) 0ZHBLJ (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008210/M (in base 10) 0ZHBLL (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 200 (10×20) compresse in blister PA/AL/PVC/PAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008222/M (in base 10) 0ZHBLY (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 500 (10x50) compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008234/M (in base 10) 0ZHBMB (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008246/M (in base 10) 0ZHBMQ (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008259/M (in base 10) 0ZHBN3 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008261/M (in base 10) 0ZHBN5 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008273/M (in base 10) 0ZHBNK (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008285/M (in base 10) 0ZHBNX (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008297/M (in base 10) 0ZHBP9 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008309/M (in base 10) 0ZHBPP (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008311/M (in base 10) 0ZHBPR (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/P VC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008323/M (in base 10) 0ZHBQ3 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008335/M (in base 10) 0ZHBQH (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008347/M (in base 10) 0ZHBQV (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008350/M (in base 10) 0ZHBQY (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 200 (10×20) compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008362/M (in base 10) 0ZHBRB (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008374/M (in base 10) 0ZHBRQ (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 033008386/M (in base 10) 0ZHBS2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

confezione: 80 mg di atorvastatina (come atorvastatina-calcio, triidrato).

eccipienti: calcio carbonato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, polisorbato 80, iprolosa, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa, polietilenglicole, titanio diossido (E171), talco, simeticone, emulsionanti stearati, acido sorbico

Produzione: Pfizer Pharmaceuticals LLC km 1,9 Road 689 BVega Baja PR 006893 (Portorico).

Confezionamento:

Godecke GmbH Mooswaldallee 1 79090 Friburgo (Germania);

Heinrich Mack Nachf GmbH & Co KG, Heinrich Mack Strasse 35, D-89257 Illertissen (Germania);

Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Controllo:

Godecke GmbH Mooswaldallee 1 79090 Friburgo (Germania);

Heinrich Mack Nachf GmbH & Co KG, Heinrich Mack Strasse 35, D-89257 Illertissen (Germania);

Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia.

LIPITOR è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apoliproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

LIPITOR è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033008160/M (in base 10) 0ZHBK0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033008309/M (in base 10) 0ZHBPP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03289

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torvast»

Estratto determinazione n. 428 del 5 aprile 2007

Medicinale: TORVAST.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Confezioni:

80 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007105/M (in base 10) 0ZH9J1 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007117M (in base 10) 0ZH9JF (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007129/M (in base 10) 0ZH9JT (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007131/M (in base 10) 0ZH9JV (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007143/M (in base 10) 0ZH9K7 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007156/M (in base 10) 0ZH9KN (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007168/M (in base 10) 0ZH9L0 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007170/M (in base 10) 0ZH9L2 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007182/M (in base 10) 0ZH9LG (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007194/M (in base 10) 0ZH9LU (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007206/M (in base 10) 0ZH9M6 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007218/M (in base 10) 0ZH9ML (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 200 (10x20) compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007220/M (in base 10) 0ZH9MN (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 500 (10x50) compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007232/M (in base 10) 0ZH9N0 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007244/M (in base 10) 0ZH9ND (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007257/M (in base 10) 0ZH9NT (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007269/M (in base 10) 0ZH9P5 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007271/M (in base 10) 0ZH9P7 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007283/M (in base 10) 0ZH9PM (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007295/M (in base 10) 0ZH9PZ (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007307/M (in base 10) 0ZH9QC (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007319/M (in base 10) 0ZH9QR (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007321/M (in base 10) 0ZH9QT (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007333/M (in base 10) 0ZH9R5 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007345/M (in base 10) 0ZH9RK (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007358/M (in base 10) 0ZH9RY (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 200 (10x20) compresse in blister PA/AL/PVCAL/VINILE - A.I.C. n. 033007360/M (in base 10) 0ZH9S0 (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 500 (10x50) compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007372/M (in base 10) 0ZH9SD (in base 32);

80 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 033007384/M (in base 10) 0ZH9SS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

confezione: 80 mg di atorvastatina (come atorvastatina-calcio, triidrato);

Eccipienti: calcio carbonato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, polisorbato 80, iprolosa, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa, polietilenglicole, titanio diossido (E171), talco, simeticone, emulsionanti stearati, acido sorbico.

Produzione: Pfizer Pharmaceuticals LLC km 1,9 Road 689 BVega Baja PR 006893 (Portorico).

Confezionamento:

Godecke GmbH Mooswaldallee 1 79090 Friburgo (Germania);

Heinrich Mack Nachf GmbH & Co KG, Heinrich Mack Strasse 35, D-89257 Illertissen (Germania);

Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Controllo:

Godecke GmbH Mooswaldallee 1 79090 Friburgo (Germania);

Heinrich mack naghf GmbH & Co KG, Helnrich Mack Strasse 35, D-89257 Illertissen (Germania);

Pfizer Italia S.r.l. - 04010 Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia.

TORVAST è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apoliproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

TORVAST è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVCPAPER/PE/AL/VINILE - A.I.C. n. 033007168/M (in base 10) 0ZH9L0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - A.I.C. n. 033007307/M (in base 10) 0ZH9QC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03290

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mirtazapina Teva»

Estratto determinazione n. 424 del 5 aprile 2007

Medicinale: MIRTAZAPINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard n. 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

15 mg compresse orodispersibili 6 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384017/M (in base 10) 13NVUK (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 12 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384029/M (in base 10) 13NVUX (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 18 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384031/M (in base 10) 13NVUZ (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 28 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384043/M (in base 10) 13NVVC (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 30 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384056/M (in base 10) 13NVVS (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 48 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384068/M (in base 10) 13NVW4 (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 50 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384070/M (in base 10) 13NVW6 (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 60 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384082/M (in base 10) 13NVWL (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 90 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384094/M (in base 10) 13N/WY (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 96 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384106/M (in base 10) 13NVXB (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 100 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384118/M (in base 10) 13NVXQ (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 200 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384120/M (in base 10) 13NVXS (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 500 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384132/M (in base 10) 13NVY4 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 6 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384144/M (in base 10) 13NVYJ (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 12 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384157/M (in base 10) 13NVYX (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 18 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384169/M (in base 10) 13NVZ9 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 28 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384171/M (in base 10) 13NVZC (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384183/M (in base 10) 13NVZR (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 48 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384195/M (in base 10) 13NW03 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 50 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384207/M (in base 10) 13NW0H (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 60 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384219/M (in base 10) 13NW0V (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 90 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384221/M (in base 10) 13NW0X (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 96 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384233/M (in base 10) 13NW19 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 100 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384245/M (in base 10) 13NW1P (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 180 (10×18) compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384258/M (in base 10) 13NW22 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 200 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384260/M (in base 10) 13NW24 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 500 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384272/M (in base 10) 13NW2J (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 18 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384284/M (in base 10) 13NW2W (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 28 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384296/M (in base 10) 13NW38 (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 30 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384308/M (in base 10) 13NW3N (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 48 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384310/M (in base 10) 13NW3Q (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 50 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384322/M (in base 10) 13NW42J (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 60 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384334/M (in base 10) 13NW4G (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 90 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384346/M (in base 10) I3NW4U (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 96 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384359/M (in base 10) 13NW57 (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 100 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384361/M (in base 10) 13NW59 (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 180 (10×18) compresse in strip PA/AL/PVC–AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384373/M (in base 10) 13NW5P (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 200 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384385/M (in base 10) 13NW61 (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 500 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384397/M (in base 10) 13NW6F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: 1 compressa orodispersibile da 15 mg, 30 mg e 45 mg contiene:

principio attivo: 15 mg, 30 mg, 45 mg di mirtazapina

eccipienti: xilitolo (E967), silice precipitata, copolimero di metacrilato mutilato basico, crospovidone, aspartame (E951), aroma arancio, mannitolo (E421), magnesio stearato.

Produzione:

Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 44102 Kfar Saba Israele;

APS/Berk 18 Bruntcliffe way, morley Leeds West Yorkshire LS27 OJG (Inghilterra);

Ethypharm Industries Z.I. de Saint-Arnoult 28170 Hateuneuf en Thymerais (Francia);

Biogal Pharmaceutical Works Co. Ltd Pallagi ùt 13 4042 Debrece (Ungheria).

Confezionamento:

Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 44102 Kfar Saba Israele;

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem Olanda;

Biogal Pharmaceutical Works Co. Ltd Pallagi ùt 13 - 4042 Debrece (Ungheria);

Pharmapack International B.V. Bleiswijkseweg 51 - 2712 PB Zoetermeer Olanda;

Klocke Pharma-Service GmbH Rudolf Diesel Str. 76346 Weingarten Baden (Germania);

Tjoa Pack B.V. Columbustraat 4 7825 VR Emmen Olanda;

Teva Santè Rue Bellocier BP 713 89107 Sens Cedex (Francia).

Controllo dei lotti:

Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 44102 Kfar Saba Israele;

APS/Berk 18 Bruntcliffe way, morley Leeds West Yorkshire LS27 OJG (Inghilterra);

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem Olanda;

Ieva Santè Rue Bellocier BP 713 89107 Sens Cedex (Francia);

Ethypharm Industries Z.I. de Saint-Arnoult 28170 Hateuneuf en Thymerais (Francia).

Rilascio dei lotti:

APS/Berk 18 Bruntcliffe way, morley Leeds West Yorkshire LS27 OJG (Inghilterra);

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem Olanda;

Ieva Santè Rue Bellocier BP 713 89107 Sens Cedex (Francia).

Indicazioni terapeutiche: episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PEPT/PAPER - A.I.C. n. 037384183/M (in base 10) 13NVZR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,58 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,41 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnesia S. Pellegrino».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 667 del 20 marzo 2007

Medicinale: MAGNESIA S. PELLEGRINO.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 006570028 - normale s/aroma flacone 100 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570028 - «90% polvere per sospensione orale» normale s/aroma flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570055 - efferv c/anice flacone 125 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570055 - «45% polvere effervescente» gusto anice flacone 125 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570067 - «45% polvere effervescente senza aroma» scatola 15 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570067 - «45% polvere effervescente» senza aroma scatola 15 g;

A.I.C. n. 006570081 - efferv s/aroma flacone 125 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570081 - «45% polvere effervescente» senza aroma flacone 125 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570093 - «45% polvere effervescente aroma limone» scatola 15 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570093 - «45% polvere effervescente» gusto limone scatola 15 g;

A.I.C. n. 006570117 - efferv limone flacone 125 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570117 - «45% polvere effervescente» gusto limone flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570129 - efferv limone 40 bustine 2 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570129 - «900 mg polvere effervescente» 40 bustine;

A.I.C. n. 006570131 - normale limone flacone 100 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570131 - «90% polvere per sospensione orale» normale limone flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570143 - «45% polvere effervescente aroma mandarino» scatola 15 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570143 - «45% polvere effervescente» gusto mandarino scatola 15 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570168 - efferv mandarino flacone 125 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570168 - «45% polvere effervescente» gusto mandarino flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570170 - 20 compresse masticab frutta (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570170 - «825 mg compresse masticabili» 20 compresse frutta (sospesa);

A.I.C. n. 006570182 - 20 compresse masticabili menta (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570182 - «825 mg compresse masticabili» 20 compresse menta (sospesa);

A.I.C. n. 006570206 - «limone» flac. efferv. 90 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570206 - «45% polvere effervescente» gusto limone flacone 90 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570218 - «mandarino» flac. efferv 90 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570218 - «45% polvere effervescente» gusto mandarino flacone 90 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570220 - «frutta» flac. efferv. 90 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570220 - «45% polvere effervescente» gusto frutta flacone 90 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570232 - «effervescente senza aroma» flacone polvere 100 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570232 - «45% polvere effervescente» senza aroma flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570244 - «effervescente con anice» flacone polvere 100 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570244 - «45% polvere effervescente» gusto anice flacone 100 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570257 - «effervescente al limone» flacone polvere 100 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570257 - «45% polvere effervescente» gusto limone flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570269 - «effervescente alla frutta» flacone polvere 100 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 006570269 - «45% polvere effervescente» gusto frutta flacone 100 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570271 - «effervescente al mandarino» flacone polvere 100 g;

varia in:

A.I.C. n. 006570271 - «45% polvere effervescente» gusto mandarino flacone 100 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Madopar»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 669 del 20 marzo 2007

Medicinale: MADOPAR.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023142033 - «200 mg + 50 mg compresse» 50 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 023142033 - «200 mg + 50 mg compresse divisibili» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spasmomen»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 670 del 20 marzo 2007

Medicinale: SPASMOMEN A. Menarini.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze, codice fiscale 00395270481.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023418015 - 30 confetti 20 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 023418015 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 023418041 - 6 supposte 20 mg;

varia in:

A.I.C. n. 023418041 - «20 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 023418092 - fl. polvere 150 mg + fiala solv.;

varia in:

A.I.C. n. 023418092 - «150 mg polvere e solvente per soluzione gastroenterica» 1 flaconcino + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 023418104 - 10 fl. polvere 150 mg + f. solv. (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 023418104 - «150 mg polvere e solvente per soluzione gastroenterica» 10 flaconcini + 10 fiale solventi (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin MCT».

Estratto determinazione AIC/N n. 676 del 20 marzo 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LIPOFUNDIN MCT», nella forma e confezione: «10g+10g/100 ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG; con sede legale e domicilio in Carl-Braun Strasse, 1 - 34209 - Melsungen (Germania).

Confezione: «10 g+10g/100 ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml.

A.I.C. n. 027485200 (in base 10) 0U6T0J (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG - D-34212 - Melsungen (Germania), Carl-Braun-Strasse 1 (tutte le fasi).

Composizione: 100 di emulsione contengono:

principi attivi: olio di soia 10 g; trigliceridi saturi a catena media 10 g;

eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 1,2 g; sodio oleato 30 mg; α-tocoferolo 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Lipofundin Mct può essere utilizzato come parte integrante di un regime di alimentazione parenterale totale nei pazienti che non possono nutrirsi in modo adeguato per via orale.

Lipofundin Mct è particolarmente indicato nei casi in cui si richieda una sostituzione calorica con componenti grassi a rapida assimilazione, quali appunto i trigliceridi a catena media (MCT), oppure un apporto di acidi grassi essenziali e di liquidi.

Ruolo clinico delle due formulazioni.

Lipofundin Mct 5%+5% contiene 50 g di Mct e 50 g di olio di soia per litro ed è principalmente usato per un apporto energetico e di grassi essenziali nel corso di regimi standard di nutrizione parenterale - per periodi di 5-10 giorni - in pazienti con normale fabbisogno di energia e di liquidi, normotrofici e con funzione renale non compromessa.

Lipofundin Mct 10%+10% contiene il doppio di nutrienti nello stesso volume (la stessa quantità di nutrienti in un volume dimezzato) ed è quindi particolarmente indicato per pazienti con fabbisogno calorico estremamente elevato (p. es. i grandi ustionati) ed in condizioni di limitata assunzione di liquidi (funzione renale compromessa) ed in generale quando il periodo di alimentazione parenterale totale superi i 5-10 giorni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: AIC n. 027485200 - «10g+10g/100ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: AIC n. 027485200 - «10g+10g/100ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml;

classe: «C».

Adeguamento standard terms.

La denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

AIC n. 027485073 «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml varia in «5g+5g/l00ml emulsione per infusione» flacone 100 ml;

AIC n. 027485085 «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml varia in «5g+5g/100ml emulsione per infusione» flacone 250 ml;

AIC n. 027485097 «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml varia in «5g+5g/100ml emulsione per infusione» flacone 500 ml;

AIC n. 027485109 «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml varia in «10g+10g/100 ml emulsione per infusione» flacone 100 ml;

AIC n. 027485111 «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml varia in «10g+10g/100 ml emulsione per infusione a» flacone 250 ml;

AIC n. 027485123 «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml varia in «10g+10g/100 ml emulsione per infusione a» flacone 500 ml;

AIC n. 027485135 «10% +10% emulsione per infusione endovenosa» flacone da 1000 ml varia in «10g+10g/100 ml emulsione per infusione» flacone 1000 ml;

AIC n. 027485147 «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml varia in «5g+5g/100ml emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml (sospesa);

AIC n. 027485150 «5% +5% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml varia in «5g+5g/100ml emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

AIC n. 027485162 «5% +5% emulsione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml varia in «5g+5g/100ml emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

AIC n. 027485174 «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml varia in «10g+10g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml;

AIC n. 027485186 «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml varia in «10g+10g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

AIC n. 027485198 «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml varia in «10g+10g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml (AIC n. 027485147) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A03338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili B. Braun».

Estratto determinazione AIC/N n. 677 del 20 marzo 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI B. BRAUN, anche nelle forme e confezioni: «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 100 ml, «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 250 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34209 - Melsungen (Germania).

Confezione:

«solvente per uso parenterale» 20 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 030898175 (in base 10) 0XGXZZ (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Medical SA - 08191 Rubi (Barcellona), Carretera de Terrassa, 121 (tutte le fasi); B. Braun Melsungen AG-D-34212 Melsungen (Germania), Carl-Braun-Strasse 1 (tutte le fasi);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili q.b, a 1000 ml.

Confezione:

«solvente per uso parenterale» 20 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030898187 (in base 10) OXGY0C (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Medical SA - 08191 Rubi (Barcellona), Carretera de Terrassa, 121 (tutte le fasi); B. Braun Melsungen AG-D-34212 Melsungen (Germania), Carl-Braun-Strasse 1 (tutte le fasi);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili q.b, a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 030898175 - «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 100 ml;;

classe: C;

confezione: A.I.C. n. 030898187 - «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 250 ml;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 030898175 - «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 030898187 - «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Dorom».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 679 del 23 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dorom S.r.l. (codice fiscale 09300200152), con sede legale e domicilio fiscale in viale G. Richard, 7.

Medicinale: BROMAZEPAM DOROM.

Confezione:

A.I.C. n. 035997016 - «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035997028 - «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035997030 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

È ora trasferita alla società: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153), con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Bromazepam Winthrop.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03340

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diuresix»

Estratto determinazione AIC/N/T 680 del 23 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale n. 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Medicinale DIURESIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028262018 - 14 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 028262020 - IV 5 fiale 10 mg/2 ml;

A.I.C. n. 028262032 - «200 mg/20 ml soluzione per infusione» 1 fiala 20 ml;

A.I.C. n. 028262044 - 28 compresse uso orale 2,5 mg (sospesa).

É ora trasferita alla società: Menarini International Operations Luxembourg S.A. con sede legale e domicilio in 1 Avenue De la Gare, L-1611 - Luxembourg (Lussemburgo).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03341

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silverit»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 681 del 23 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Medica S.r.l. (codice fiscale n. 01728220037) con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A - 28100 Novara.

Medicinale SILVERIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 036509014 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036509026 - «5 mg compresse «28 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03342

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid Proge Farm».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 682 del 23 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Farm S.r.l. (codice fiscale n. 01419800030) con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A - 28100 Novara.

Medicinale CEFONICID PROGE FARM.

Confezioni:

AIC n. 035045018 - «1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2,5 ml (sospesa);

AIC n. 035045020 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: 1X2 Pharma S.r.l. (codice fiscale 05475840962) con sede legale e domicilio fiscale in via Concordia, 5 - 20094 Corsico - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Cefonicid 1X2.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myonal»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 683 del 23 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bracco S.p.a. (codice fiscale n. 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Medicinale MYONAL.

Confezioni:

AIC n. 028623015 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

AIC n. 028623027 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Eisai S.r.l. (codice fiscale n. 04732240967) con sede legale e domicilio fiscale in via Dell'Unione Europea, 6/B - 20097 San Donato Milanese - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dovobet»

Estratto provvedimento UCP/II/3028 del 26 marzo 2007

Specialità medicile: DOVOBET.

Confezioni:

035675014/M - in alluminio da 3 g di unguento;

035675026/M - tubo in alluminio da 15 g di unguento;

035675038/M - tubo in alluminio da 30 g di unguento;

035675040/M - tubo in alluminio da 60 g di unguento

035675053/M - tubo in alluminio da 100 g di unguento

035675065/M - tubo in alluminio da 120 g di unguento.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/0279/001/R/001;

DK/H/0279/001/II/009;

DK/H/0279/001/II/008;

DK/H/0279/001/W01.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: trattamento per via topica della psoriasi volgare a placche, sensibile al trattamento topico. Ulteriori modifiche nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.9, 5.3 e modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Miacalcic»

Estratto provvedimento UCP/II/3-30 del 26 marzo 2007

Specialità medicinale: MIACALCIC.

Confezioni: 026792212 - «200 U.I. Spray nasale, soluzione» flacone 2 ml.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0123/001/II/05, IE/H/0123/001/II/04, IE/H/0123/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 5.3, 6.5, 6.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lukasm»

Estratto provvedimento UPC/II/3031 del 26 marzo 2007

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034004010/M - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034004022/M - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034004034/M - 7 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004046/M - 14 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004059/M - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004061/M - 56 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004073/M - 98 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004085/M - 140 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004097/M - 10 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004109/M - 20 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004111/M - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004123/M - 30 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004135/M - 50 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004147/M - 100 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004150/M - 200 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004162/M - 49 compresse masticabili in blister monodose da 4 mg;

A.I.C. n. 034004174/M - 50 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

A.I.C. n. 034004186/M - 56 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

A.I.C. n. 034004198/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004200/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004212/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004224/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-004/II/039.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tamsulosin DOC Generici».

Estratto provvedimento UPC/II/3020 del 20 marzo 2007

Specialità medicinale: TAMSULOSIN DOC GENERICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 037007010/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007022/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007034/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007046/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007059/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007061/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007073/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007085/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007097/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007109/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007111/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007123/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007135/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007147/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007150/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007162/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007174/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007186/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007198/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007200/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007212/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037007224/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: Fl/H/0513/001/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tamsulosina EG».

Estratto provvedimento UPC/II/3021 del 20 marzo 2007

Specialità medicinale: TAMSULOSINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 037002019/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002021/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002033/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 15 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002045/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002058/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002060/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002072/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002084/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002096/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002108/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002110/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037002122/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037002134/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 250 capsule in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0520/001/II/008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03365

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tamsulosina Pliva».

Estratto provvedimento UPC/II/3022 del 20 marzo 2007

Specialità medicinale: TAMSULOSINA PLIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037016019/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016021/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016033/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016045/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016058/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016060/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016072/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016084/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016096/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016108/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016110/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016122/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016134/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016146/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016159/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016161/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016173/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016185/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016197/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016209/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016211/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037016223/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0545/001/11/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03367

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tamsulosina Winthrop».

Estratto provvedimento UPC/II/3023 del 20 marzo 2007

Specialità medicinale: TAMSULOSINA WINTHROP.

Confezioni:

A.I.C. n. 037011018/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011020/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011032/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011044/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011057/M - «0,4 Mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011069/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011071/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011083/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011095/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011107/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011119/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037011121/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011133/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011145/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011158/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011160/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011172/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011184/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011196/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011208/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011210/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037011222/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in contenitore HDPE.

Titolare AIC: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: Fl/H/0504/001/II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03368

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Myronyl».

Estratto provvedimento UPC/II/3024 del 20 marzo 2007

Specialità medicinale: MYRONYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035407016/M - 20 compresse in blister (Pvc/Alluminio) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407028/M - 30 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407030/M - 50 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407042/M - 60 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407055/M - 90 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407067/M - 100 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407079/M - 120 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407081/M - 180 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

A.I.C. n. 035407093/M - 600 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0182/001/II/030, FR/H/0182/001 /IA/022, FR/H/0 182/001/IA/027.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezione 3.

Eliminazione del sito responsabile per produzione, rilascio e controllo dei lotti del prodotto finito: Merck Santè s.a.s. /Centre de production Lacassagne.

Modifica del nome e/o dell'indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito a Merck Santè S.A.S. Centre de production de Semoy, 2 Rue Du Pressoir Vert, 45400 Semoy, France.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio lilustrativo dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metformina Merck».

Estratto provvedimento UPC/II/3025 del 20 marzo 2007

Specialità medicinale: METFORMINA MERCK.

Confezioni:

035408018/M - 20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408020/M - 30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408032/M - 50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408044/M - 60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408057/M - 90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408069/M - 100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408071/M - 120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408083/M - 180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408095/M - 600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0183/001/II/027, FR/H/0183/001/N001;

FR/H/0183/001/IA/026, FR/H/0183/001/IA/021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Eliminazione del sito responsabile per produzione, rilascio e controllo dei lotti del prodotto finito: Merck Santè s.a.s. /Centre de Production Lacassagne.

Modifica del nome e/o dell'indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito a Merck Santè s.a.s. Centre de Production de Semoy 2 Rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, France.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Remeron».

Estratto provvedimento UPC/II/3027 del 20 marzo 2007

Specialità medicinale: REMERON.

Confezioni:

029444078/M - blister 30 compresse 45 mg;

029444092/M - 14 compresse filmrivestite 45 mg;

029444104/M - 15 mg/ml flacone soluzione orale da 66 ml con pompa dosatrice;

029444116/M - 6 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444128/M - 18 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444130/M - 30 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444142/M - 48 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444155/M - 96 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444167/M - 6 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444179/M - 18 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444181/M - 30 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444193/M - 48 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444205/M - 96 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444217/M - 6 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444229/M - 18 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444231/M - 30 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444243/M - 48 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444256/M - 96 compresse orodispersibili da 45 mg.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numeri procedura mutuo riconoscimento:

NL/H/0132/001,003-005/II/030, NL/H/0132/003-005/R001;

NL/H/0132/002/R001, NL/H/0132/002/R002;

NL/H/0132/001/R001, NL/H/0132/001/R002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.1, 6.4 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Calcitonina Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/3029 del 26 marzo 2007

Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ.

Confezione: 023704190 - «200 U.I. spray nasale, soluzione» 1 flacone 2 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0117/001/N001, IE/H/0117/001/II/05, IE/H/0117/001/II/21.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 5.3, 6.5, 6.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03372

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Baycox Bovis».

Decreto n. 9 del 15 marzo 2007

Specialità medicinale per uso veterinario: BAYCOX BOVIS, sospensione orale per vitelli.

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0109/001/MR.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la società KVP Pharma + Veterinaer Produkte GmbH nello stabilimento sito in Kiel (Germania) - Projensdorfer Str. 324.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 100 ml in polietilene alta densità - A.I.C. n. 103872014;

confezione da 250 ml in polietilene alta densità - A.I.C. n. 103872026;

confezione da 1000 ml in polietilene alta densità - A.I.C. n. 103872038.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene:

principi attivi: toltrazuril mg 50,0;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli (in allevamenti di bovine da latte).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e per la riduzione della diffusione dei coccidi nei vitelli da rimonta di bovine che producono latte destinato al consumo umano (bovine da latte), in allevamenti con anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da *Eimeria bovis* o *Eimeria zuernii*.

Validità: periodo di validità per il prodotto medicinale veterinario in confezionamento integro: 5 anni. Periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 3 mesi.

Tempi di attesa: carne e frattaglie: 63 giorni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A03318

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Florvetol Suini iniettabile».

Decreto n. 11 del 27 marzo 2007

Specialità medicinale per uso veterinario: FLORVETOL Suini iniettabile (florfenicolo).

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/157/01

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Vétérinaire con sede in Levallois-Perret Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.A. con sede legale in Milano, via Ripamonti 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: officina Schering-Plough Santé Animale sita in Segrè (Francia) responsabile anche del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103779017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103779029;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103779031;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103779043;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103779056.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di focolai acuti di infezioni respiratorie causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Tempi di sospensione: carni e visceri: 18 giorni. Il periodo di sospensione è calcolato dall'ultima somministrazione del farmaco. Si deve inoltre ricordare che le carni, provenienti da animali macellati in corso di trattamento, non possono essere destinate all'alimentazione umana.

Validità: 24 mesi. Successivamente al prelievo della prima dose, usare il prodotto entro 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A03319

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Canidryl».

Decreto n. 10 del 27 marzo 2007

Specialità medicinale per uso veterinario: CANIDRYL, compresse per cani.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0184/001-003.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. con sede legale in Lougrea Co. Galway - Ireland.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lougrea Co. Galway - Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

20 compresse in blister da 20 mg - A.I.C. n. 103875011;

20 compresse in blister da 50 mg - A.I.C. n. 103875023;

20 compresse in blister da 100 mg - A.I.C. n. 103875035;

100 compresse in blister da 50 mg - A.I.C. n. 103875047.

Composizione:

una compressa da 20 mg contiene:

principi attivi: carprofen mg 20,00;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

una compressa da 50 mg contiene:

principi attivi: carprofen mg 50,00;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

una compressa da 100 mg contiene:

principi attivi: carprofen mg 100,00;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: riduzione dell'infiammazione e del dolore causati da patologie muscolo-scheletriche e da patologia degenerativa articolare. Come continuazione dell'analgesia parenterale nella gestione del dolore post-operatorio conseguente a chirurgia dei tessuti molli.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario nella confezione di vendita integra: 3 anni. Smaltire le compresse utilizzate parzialmente.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto su presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A03320

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-089) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 4 1 7 *

€ 1,00